



**CONSORZIO
ASMEZ**

RASSEGNA STAMPA



DEL 23 FEBBRAIO 2009

INDICE RASSEGNA STAMPA

DALLE AUTONOMIE.IT

“LE NUOVE REGOLE DELL’ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ NELLA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E PIANI URBANISTICI - LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE FINANZIARIA” 5

NEWS ENTI LOCALI

LA GAZZETTA UFFICIALE DEGLI ENTI LOCALI 6

MILANO APRIPISTA CON I 'CITY ANGELS' 7

IMPUGNATE 7 LEGGI REGIONALI 8

AVVIATO L’ESAME DEL GOVERNO..... 9

RICORSI, 6 VOLTE SU 10 VINCE IL CONTRIBUENTE 10

NELLA PA AUMENTA LA SPESA PER FUNZIONE..... 11

CORSI DI FORMAZIONE PER LA POLIZIA LOCALE..... 12

IL SOLE 24ORE

LA CARTA COSTA ALLO STATO 3 MILIARDI..... 13

Nonostante i progetti sulla «Pa» online non si riduce il numero di fogli utilizzati

PAGAMENTI FERMI DAI SINDACI 14

Nel 2007 speso il 20% delle risorse disponibili nelle casse locali

IL PATTO INSTABILE CHE CASTIGA LE AZIENDE..... 15

PER LA «MACCHINA» COMUNALE 300 EURO A TESTA 16

«VECCHIE» RONDE, SCATTA L’OBBLIGO DI METTERSI IN REGOLA 17

Entro sessanta giorni dal ministero i nuovi paletti per le associazioni - «NIENTE PRIVILEGI» - Il volontario che testimonia in un processo viene sottoposto allo stesso esame di attendibilità di un comune cittadino

PETTORINE E TELEFONI: LE CITTÀ IN ANTICIPO SUL PROVVEDIMENTO 18

SENSIBILITÀ OPPOSTE - A Brescia si pensa di istituire l’albo della «Guardia civica» - A Padova si teme lo scontro tra fazioni

PER 130 MILIONI DI ATTI L’INFORMATICA NON ESISTE..... 19

Risultati ancora parziali dopo dieci anni di riforme

CON LE RETI AMICHE CERTIFICATI IN BANCA 21

MODERNIZZAZIONE SENZA TROPPI VINCOLI 22

LA PRIMA VOLTA DEL DL ANTI-CRISI..... 23

Al Senato in dirittura d’arrivo il disegno di legge arti-fannulloni

ANCHE DA BANCHE E REGIONI UN AIUTO ALLE RINNOVABILI 24

LE CONDIZIONI - Gli istituti di credito finanziano fino al 100% dell’importo necessario e i tempi di rimborso variano dai 5 ai 15 anni

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI

APPALTI, SÌ AI «SUPER-REQUISITI» 25

Si può richiedere che le società abbiano patrimoni superiori ai minimi

IN HOUSE SOLO A CHI HA RISORSE SUFFICIENTI..... 26

URBANIZZAZIONE, ONERI SENZA BLOCCO 27

LE CONSEGUENZE - L'entrata è un corrispettivo dei benefici ottenuti con la costruzione e non rientra nei limiti fissati per i tributi

IL PRESIDENTE NON DEVE «SOSTITUIRE» IL CONSIGLIO..... 28

MANCATI CONTRATTI, DA APRILE L'INDENNITÀ È OBBLIGATORIA 29

RIFIUTI, PASSAGGIO ALLA TIA BLOCCATO DAL NODO-COSTI..... 30

Il Dl ambiente riapre alla tariffa ma la copertura è impraticabile

SULL'ACQUA RIMBORSI A RISCHIO 31

IN CONFLITTO - Le limitazioni poste agli indennizzi vanno in senso contrario al diritto stabilito dalla sentenza della Consulta

ANCHE DOPO IL BILANCIO REGOLAMENTI RITOC CABILI 32

IL PRINCIPIO - Il limite stabilito dal «via libera» al preventivo si può porre solo in riferimento a decisioni che incidano sull'ammontare delle entrate

RIVOLUZIONATO IL CALENDARIO PER I VERSAMENTI FISCALI..... 33

IL RISPARMIO NON ALLENTA IL PATTO 34

IL PROBLEMA - Solo i minori oneri «non registrati» nei conti attivano il beneficio ma questa condizione appare irrealizzabile

ITALIA OGGI

IL PUZZLE IRAP RINNOVA LE TESSERE..... 35

Agevolate aziende certificate e pmi, ma anche onlus e coop

IL FEDERALISMO PRESENTA IL CONTO 37

UMBRIA, MARCHE, TOSCANA: UNA MOLTEPLICITÀ DI REGIMI DIFFERENZIALI 38

UN VENTAGLIO DI ALTERNATIVE ALLE LITI 39

Dai pvc all'acquiescenza: come orientarsi per evitare i conflitti

REDDITOMETRO, AL VIA UN RESTYLING..... 41

Rivisti i parametri 2008-2009 dello strumento fiscale

ENTI LOCALI, FONDI RISCHI TASSABILI 43

Ai fini fiscali l'accantonamento è da considerarsi dedotto

LA REPUBBLICA

LE MANI DEI PARTITI SULLE RONDE..... 45

È boom al Centro nord. In prima fila Lega, An e Destra. Ed è allarme

CORRIERE ECONOMIA

FEDERALISMO ALLA PROVA IRAP 46

Il decentramento fiscale promette meno tasse. Ma c'è un'incognita

CORRIERE MEZZOGIORNO ECONOMIA

AZZURRA, L'AVATAR DELLE NEWS..... 47

Il Comune di Napoli lancia il proprio Tg on line - La giornalista è virtuale

LA STAMPA

VENEZIA “SI VENDE” ALLA COCA-COLA PER CINQUE ANNI 48

Per due milioni, distributori in ogni angolo del centro. Si tratta per piazza San Marco, dove bere è vietato

IL MATTINO NAPOLI

RIFORMA VIGILI, 007 A CACCIA DEGLI IMBOSCATI 49

Nel nuovo regolamento spunta l'ufficio ispettivo - Previsto uno staff per comandante e ufficiali

LA GAZZETTA DEL SUD

FUSCALDO, SANGINETO E GUARDIA PIEMONTESE PASSANO ALL'ALTO TIRRENO..... 50

DALLE AUTONOMIE.IT

SEMINARIO

“Le nuove regole dell’espropriazione per pubblica utilità nella programmazione e progettazione di opere pubbliche e piani urbanistici - Le novità introdotte dalla Legge Finanziaria”

La recente Legge Finanziaria introduce nuove norme in materia di espropriazione per pubblica utilità prescrivendo che le indennità di espropriazione da riconoscere ai proprietari debbano essere ragguagliate a un valore addirittura superiore a quello di mercato delle aree da utilizzare per fini pubblici. Ciò rende estremamente oneroso l'intervento pubblico e induce gli Enti a una maggiore ponderazione nel-

la scelta delle proprie iniziative. D'altro canto, il nuovo regime indennitario è il risultato dei ripetuti richiami che sono giunti dalla Corte Europea, dato che il meccanismo indennitario prevalente consentiva agli Enti esproprianti di pagare ai proprietari delle aree valori spesso irrisori rispetto a quelli effettivi. Le conseguenze delle nuove regole indennitarie sono di estrema gravità in particolare per

quei Comuni che hanno in corso l'attuazione di piani urbanistici destinati all'acquisizione di aree per l'edilizia residenziale pubblica o per gli insediamenti produttivi. Al riguardo il Seminario esamina l'impatto delle nuove norme introdotte con la Finanziaria 2009 sui programmi di realizzazione delle opere pubbliche e dei piani urbanistici degli Enti locali. L'iniziativa si svolgerà il giorno 24

febbraio 2009 dalle ore 9,30 alle 17,30 sul tema “Le nuove regole dell’espropriazione per pubblica utilità nella programmazione e progettazione di opere pubbliche e piani urbanistici - Le novità introdotte dalla Legge Finanziaria”. La sede è il Consorzio Asmez di Napoli, Centro Direzionale, Isola G1.

LE ALTRE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA:

MASTER SUGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, FEBBRAIO-MARZO 2009. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 28 - 14 - 04 - 61 - 55

<http://www.asmez.it/formazione/Master&Seminari/Documenti/mapel.pdf>

NEWS ENTI LOCALI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Gazzetta ufficiale degli enti locali

La Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2009 non presenta documenti di particolare e diretto interesse per gli enti locali. segnaliamo tuttavia:

a) **il DPR 20 gennaio 2009 n. 8** - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 11/2007, concernente il riordino della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna;

b) **il DPCM 3 dicembre 2008** - Organizzazione e funzionamento di Sistema presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile.

La Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2009 presenta i seguenti documenti di interesse per gli enti locali:

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Accordo 20 novembre 2008. Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per individuare le priorità per il finanziamento di attività di promozione della cultura e delle azioni di prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. (Repertorio atti n. 226/CSR).

NEWS ENTI LOCALI

RONDE

Milano apripista con i 'City angels'

Non è vero che le ronde sono state introdotte ieri dal governo con il decreto anti-stupri. Perché di fatto a Milano le ronde esistono già da tempo, anche se con il nome più rassicurante: 'City Angel', o 'Angeli della Città'. E dopo il via libera del governo alle ronde, nel capoluogo lombardo sono in molti a pensarla così. Primo fra tutti il sindaco Letizia Moratti, convinta che il decreto anti-stupri sancisca misure che a Milano ha già adottato. Da tempo. Nessuna novità, insomma, per una città che su questo terreno ha fatto da apripista: "Si prosegue su una strada già tracciata", taglia corto il primo inquilino di Palazzo Marino. I City Angels è un movimento nato 15 anni fa. Oggi conta circa 100 volontari nel capoluogo lombardo più altri 200 sparsi per l'Italia. E stupisce che il 30% di loro siano immigrati. Con una forte presenza 'rosa'. A dispetto dell'immaginario collettivo, niente Rambo, esaltati ed estremisti, ma solo gente "coraggiosa e qualificata". Il che si traduce in procedure di reclutamento molto selettive: degli aspiranti, solo il 20% arriva a indossare bausco blu e giubba rossa. "Su 10 persone che vogliono fare i City Angels - spiega Mario Furlan, fondatore e presidente dell'associazione - 4 ne scartiamo subito perché sono esaltati, violenti o comunque persone che non hanno le caratteristiche idonee per questo compito. Solo 4 arrivano alla fine del corso di formazione e 2 diventano City Angels. Serve gente coraggiosa e equilibrata. Non vogliamo Rambo, ma persone che abbiano calma e sangue freddo". E non può essere un caso se proprio l'esempio di Milano è uno dei 'modelli' indicati dal Ministro Maroni. Anche se, puntualizza Furlan, i City Angels non hanno nulla a che vedere con le associazioni di ex carabinieri e poliziotti previste dal decreto. "Le ex forze dell'ordine sono senza dubbio persone qualificate, ma sono anche anziane. Noi siamo tutti volontari giovani". Resta da vedere se, una volta a regime, le ronde assomiglieranno di più agli 'angeli' di Milano o ai 'giustizieri della notte' tipici dei sobborghi di metropoli d'oltreoceano.

NEWS ENTI LOCALI

GOVERNO

Impugnate 7 leggi regionali

Il Consiglio dei Ministri ha impugnato sette leggi regionali approvate da Puglia, Calabria, Lazio, Liguria, Basilicata e Marche. Lo annuncia una nota del Dipartimento per i rapporti con le Regioni nel quale si specifica che la legge della Regione Puglia 45/2008 in materia di Sanità è stata impugnata «per violazione di norme sulla stabilizzazione e sull'inquadramento del personale sanitario e norme che violano i principi fondamentali dettati dallo Stato in materia di salute. La legge, inoltre, sotto alcuni aspetti invade la competenza statale e degli enti locali». Sono state anche impugnate la legge della Calabria 42/2008 in materia di fonti energetiche rinnovabili «in quanto stabilisce misure più restrittive rispetto alle disposizioni nazionali e comunitarie in materia». Il Consiglio dei Ministri ha, inoltre, impugnato le leggi della Regione Lazio n. 26 e 27 del 2008 in materia di tutela dei minori, della Regione Liguria 44/2008 (collegato alla legge finanziaria 2009), della Regione Basilicata 31/2008 (legge finanziaria 2009) e della Regione Marche 37/2008 (legge finanziaria 2009).

NEWS ENTI LOCALI

CODICE AUTONOMIE

Avviato l'esame del Governo

Iniziato al Consiglio dei ministri di venerdì 20 febbraio l'iter che porterà al varo di un nuovo "Codice della Autonomie", destinato a prendere il posto dell'attuale Testo Unico degli Enti Locali. Su iniziativa del ministro dell'Interno Roberto Maroni il Governo ha infatti iniziato l'esame di un pacchetto di quattro norme per la valorizzazione del ruolo delle Autonomie. Si tratta, in particolare, di un disegno di legge delega al Governo per l'adeguamento delle disposizioni in materia di Enti locali alla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e per l'adozione della "Carta delle autonomie locali", seguito da un Ddl con misure a favore dei piccoli Comuni. Altre due Ddl delega riguardano l'individuazione ed allocazione delle funzioni fondamentali, di conferimento delle funzioni amministrative statali alle Regioni e agli Enti locali, ed una delega al Governo per la disciplina e l'istituzione delle città metropolitane. Le norme, sottolinea il comunicato conclusivo del Consiglio, verranno esaminate dalla Conferenza unificata «per pervenire ad una stesura pienamente concordata», e saranno oggetto di ulteriore esame in una delle prossime sedute del consiglio.

NEWS ENTI LOCALI**FISCO****Ricorsi, 6 volte su 10 vince il contribuente**

In quasi sei ricorsi fiscali su dieci il contribuente ha la meglio sull'amministrazione finanziaria. È quanto risulta dagli ultimi dati forniti al ministro dell'Economia dal Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria. «La media delle soccombenze del Fisco in primo grado - si legge nella Relazione - è del 57%». La situazione - secondo gli ultimi dati forniti al Tesoro dal Consiglio sulla Giustizia Tributaria che risalgono al periodo 1/o gennaio-31 dicembre 2007 - varia da provincia a provincia: si va dal 19,98% di «percentuale di soccombenza anche parziale della P.A.» registrata alla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo al 78,92% di Lecce. Praticamente in quest'ultimo caso quasi otto volte su dieci ha la meglio il contribuente. Nella Relazione si fa presente che nelle percentuali così alte rientrano anche le sconfitte giudiziarie parziali, «che spesso comportano una modifica della sentenza così limitata da rendere superfluo l'appello». Dal primo al secondo grado i ricorsi calano (solo il 14% si appella alla Commissione regionale e solo il 5% arriva in Cassazione) ma per la pubblica amministrazione le percentuali di ricorsi persi restano altissime: sempre secondo i dati del 2007 la percentuale dei casi in cui perde l'amministrazione finanziaria non scende mai sotto il 40% e si va da un minimo del 44,28% registrato alla Commissione Tributaria di secondo grado di Trento ad un massimo dell'87,28 della Val d'Aosta. Nelle grandi regioni la percentuale di sconfitta del Fisco è del 60,16% in Lombardia, del 53,46% nel Lazio, del 61,46% in Campania, per fare degli esempi. In calo invece il numero delle pendenze: «Al momento dell'entrata in vigore della riforma del 1996 erano di oltre cinque milioni - dice sempre la Relazione e si sono ridotte al 31 dicembre 2007 a 593.000». Infine «la durata media dei ricorsi tra primo e secondo grado è di circa due anni, escluso il giudizio presso la Corte di Cassazione».

NEWS ENTI LOCALI

ISTAT

Nella Pa aumenta la spesa per funzione

Aumenta la spesa pubblica per funzione. Il periodo 2000-2007 è stato caratterizzato da un andamento crescente della spesa della Pa in rapporto al Pil, che passa dal 46,2% del 2000 al 48,7% del Pil nel 2007, con una media pari al 48,1% del Pil, ma anche la spesa primaria, ovvero la spesa complessiva al netto degli interessi, mostra un andamento crescente. I valori registrati nel 2000 e nel 2007 sono pari rispettivamente al 39,9% e al 43,8% del Pil. L'Istat ha presentato una analisi " Spesa della Amministrazione pubbliche per funzione" con le stime della spesa a prezzi correnti della pubblica amministrazione per funzione puntando l'attenzione sulla dinamica della spesa tra il 2000 e il 2007. Dall'analisi di alcune voci, si osserva un aumento della spesa per consumi finali, che passa dal 18,5% del 2000 al 19,8% del 2007, attribuibile in gran parte all'aumento dei redditi da lavoro, dei consumi intermedi e della spesa per prestazioni sociali in natura (spesa sanitaria e assistenziale in convenzione). In crescita anche le Prestazioni sociali in denaro in rapporto al Pil, che passano dal 16,4% nel 2000 al 17,3% del 2007. Diversa la dinamica della spesa per interessi in rapporto al Pil: in calo tra il 2000 (6,3%) e il 2006 (4,6%) - per effetto principalmente della discesa dei tassi di interesse favorita, fino a tutto il 2005 da una politica monetaria moderatamente espansiva della Banca Centrale Europea - ma in ripresa nel 2007 (5,0%).

NEWS ENTI LOCALI

SICUREZZA

Corsi di formazione per la polizia locale

Partirà con corsi di formazione congiunti tra polizia locale e polizia di Stato sulla sicurezza stradale la scuola interregionale per la polizia locale che è stata inaugurata questa mattina a Modena. Lo hanno stabilito gli assessori alla Sicurezza delle tre regioni che hanno avviato l'iniziativa, Emilia Romagna, Toscana e Liguria, per sviluppare le competenze degli operatori di polizia locale nel campo della sicurezza urbana, sicurezza stradale, tutela del consumatore e del territorio. La formazione riguarderà sia gli operatori neo-assunti sia l'aggiornamento delle competenze del personale, lungo tutto l'arco della vita professionale. Oltre alle materie specialistiche una particolare attenzione sarà dedicata a competenze trasversali, quali quelle relazionali, comunicative e gestionali, applicate allo specifico contesto della Polizia locale. La scuola costituita dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria è nata lo scorso ottobre dalla trasformazione della Scuola Specializzata di Polizia locale dell' Emilia-Romagna costituitasi nel 2000, in un ente sovraregionale.

BUROCRAZIA

La carta costa allo Stato 3 miliardi

Nonostante i progetti sulla «Pa» online non si riduce il numero di fogli utilizzati

Più di un terzo della "dote straordinaria" da 8 miliardi per gli ammortizzatori sociali. E circa il 65% del valore del decreto anti-crisi (quasi 5 miliardi). È la copertura che potrebbe essere garantita a questi interventi dal semplice abbattimento della montagna di carta sotto la quale soffocano ministeri ed enti pubblici. A tutt'oggi nelle sole amministrazioni centrali il costo per il protocollo, la trasmissione e la conservazione di documenti e atti di varia natura è stimabile tra 3 e 3,5 miliardi di euro. Una spesa da guinness dei primati, nonostante il rincorrersi negli ultimi dieci anni di piani e progetti per informatizzare tutta la pubblica amministrazione. Il microchip resta isolato e smarrito nella giungla di faldoni e cartelle che continua ad avvolgere gli uffici pubblici. La macchina sforna-fogli sembra non conoscere limiti: ne vengono fuori tra 110 e 130 milioni all'anno. Basti pensare che il costo per il fabbisogno di risme di carta da parte di tutta la burocrazia italiana oscilla tra 240 e 300 milioni di euro nell'arco dei dodici mesi. Il ministro Renato Brunetta ne è consapevole. Ed è fermamente intenzionato a sgretolare la montagna, per nulla scalfita dagli

"attacchi" dei suoi predecessori, malgrado le loro buone intenzioni. L'asso calato da Brunetta è quello della "dematerializzazione": parola complicata, che però si traduce in meno carta e più Internet. E attorno alla quale è stato costruito il nuovo piano E-gov con scadenza nel 2012. Quattro anni di tempo e 1,4 miliardi di euro in campo per vincere la partita. Ricorrendo anche a "collaborazioni straordinarie", come quelle con le Poste o con le banche, che, attraverso il progetto "reti amiche", dovranno presto consentire ai cittadini di ottenere via bancomat lo stato di famiglia o il passaporto.

Intanto gli utenti continuano a fare i conti con il rito della coda e del timbro. Spezzato solo da qualche caso di eccellenza nella diffusione di pratiche online: dagli enti previdenziali all'agenzia delle Entrate. Il tutto all'ombra della grande montagna. Ma ancora per poco, secondo Brunetta, che è sicuro di spuntarla. Anche se, come sempre, resta elevato il rischio che il nuovo piano rimanga - appunto - solo sulla carta.

**Giovanni Parente
Marco Rogari**

ENTI LOCALI – *Lo stop agli investimenti* - L'opposizione - Primi cittadini e industriali chiedono una revisione delle norme

Pagamenti fermi dai sindaci

Nel 2007 speso il 20% delle risorse disponibili nelle casse locali

Nel bel mezzo della crisi economica, ci sono casse zeppe di soldi, con il solo problema di spenderli. Sono i Comuni italiani, "imbottiti" di risorse parcheggiate dai vincoli di finanza pubblica e da più di un problema di efficienza. Il termometro immediato per misurare il fenomeno è quello dei «residui passivi» in conto capitale, soldi legati a investimenti avviati negli anni precedenti e relativi a lavori già in corso d'opera, con aziende e fornitori in perenne attesa di pagamenti destinati a tardare sempre di più. Nei soli capoluoghi di provincia - come mostra l'indagine sui consuntivi comunali effettuata da Centro Studi Sintesi e Sole 24 Ore - nel 2007 "riposavano" 25 miliardi di euro: solo 5,1, cioè il 20,4%, sono riusciti a imboccare la strada del pagamento, mentre gli altri sono stati riportati all'anno successivo. I conti si basano sugli ultimi consuntivi chiusi e riguardano quindi il 2007, anno di ritorno del Patto di stabilità basato sugli obiettivi di saldo, anziché sui vecchi tetti di spesa. La situazione, ora, non può che peggiorare, a causa della regola, introdotta dal 2008, della competenza «mista» (accompagnata dal blocco delle entrate), cioè il sistema che guida oggi le regole di finanza pubblica per gli enti locali e che permette a sindaci e presidenti di programmare investimenti, bloccandone però i pagamenti. La stessa regola ferma in Comune almeno 3,2 miliardi di avanzi di amministrazione. Sono numeri che dovrebbero diventare opere, dalla tangenziale nord di Verona al nuovo Palasport di Reggio Emilia al Palazzo del Cinema di Venezia, e che cambiano (oggi in peggio) la vita delle imprese costrette a vedersi allungare i già biblici tempi di pagamento della Pubblica amministrazione. Perché il problema nasce proprio qui, da un sistema che finisce per aggravare un difetto già cronico nei rapporti tra imprese e Pubblica amministrazione. E che non a caso con l'arrivo della crisi ha acceso un coro di richieste al ministero dell'Economia - al grido di «pagateci» e «lasciateci pagare» - alimentato da Confindustria, dai costruttori e dai sindaci, con le tante mozioni che chiedono di sfiorare il Patto, arrivate persino in Parlamento sotto forma di ordine del giorno. «La situazione - aggiunge Michele Mognato, assessore al Bilancio a Venezia (città più virtuosa d'Italia sul fron-

te dei pagamenti correnti di beni e servizi, non bloccati dal Patto) - peggiora con l'interpretazione ministeriale che blocca il reinvestimento delle entrate da alienazioni. Dalla valorizzazione dell'ex ospedale del Lido ci aspettiamo 50 milioni cruciali per costruire il nuovo Palazzo del Cinema, con un meccanismo che ora va a rischio. A meno che non valga anche da noi la regola di Roma, per cui le opere di interesse nazionale possono evitare il Patto». Le entrate crescono (anche grazie al vecchio pacchetto di cartolarizzazioni), i pagamenti rallentano e a Venezia i residui a fine 2007 viaggiavano intorno ai 750 milioni, più di 2.750 euro a cittadino. Fermi ai box. Da solo, certo, il Patto di stabilità non ha titoli per diventare l'alibi generale e il padre di tutti i pagamenti mancati. Che esistevano anche prima ed erano il frutto di un mix di inefficienze e ritardi che in ogni Comune trova una propria ricetta. A riprova, già nel 2006 Taranto e Avellino non erano andati oltre il 7,1% e l'8,3% di pagamenti. A Foggia il dato 2007 più opaco a livello di capoluoghi di provincia (8,9% di residui tradotti in pagamenti) nasce anche dal fardello di 25 milioni di de-

biti fuori bilancio, a loro volta figli dei ritardi incontrati dalle operazioni di cartolarizzazione del patrimonio comunale. «Nel corso del 2009 - promette il sindaco, Orazio Ciliberti - dovremmo finalmente completare le alienazioni e rimetterci sul binario dei conti in ordine». Ma se non si trova una soluzione per poter utilizzare le entrate, il problema si ripresenta: «E il piano delle opere pubbliche, che prevede il nuovo casello autostradale e le opere di urbanizzazione dei nuovi quartieri rischia di rimanere solo una carta». Se questa è la situazione degli investimenti, anche la spesa corrente, che serve a pagare i fornitori di beni e servizi, mostra problemi simili, con tassi di pagamento più alti ma di poco. E in questa classifica il Comune di Napoli, che nel 2007 ha pagato solo il 14% della spesa impegnata, aggiunge un ulteriore primato negativo al suo palmares. Su questo fronte, però, l'introduzione della competenza «mista» potrebbe produrre qualche miglioramento, perché i pagamenti non rientrano più tra le voci monitorate dal Patto.

Gianni Trovati

ENTI LOCALI – *Lo stop agli investimenti* - Analisi

Il Patto instabile che castiga le aziende

Se il Patto di stabilità sancito a livello comunitario è un accordo di tipo continentale, il «Patto di stabilità interno», è invece una trovata nazionale che, nello spirito, vorrebbe coinvolgere tutte le istituzioni pubbliche nell'obiettivo di assicurare una politica di solidità finanziaria e di progressiva stabilità economica. Purtroppo, al di là della teoria, il «Patto interno» manifesta una voglia di «stabilità» solo nel nome. Stabile non è nel metodo e negli obiettivi, che variano a ogni Finanziaria o, come accaduto nel 2008, perfino due volte l'anno. Oltre al testo di legge, contribuiscono a creare confusione le circolari del ministero dell'Economia, a cui a volte si aggiungono quelle del ministero dell'Interno, il tutto in frequente contrasto con le interpretazioni della Corte dei Conti e con le rivendicazioni degli enti. A mettersi nei panni del responsabile dei servizi finanziari di un ente locale c'è da sentirsi tremare il sangue nelle vene. In un quadro come questo si comprende bene che amministrazioni pubbliche locali sentano il Patto solo come insieme di vincoli che non di rado si dimostrano assurdi. Qualche esempio? Quest'anno il cambiamento della base di riferimento da triennale ad annuale (ultimo esercizio chiuso e cioè il 2007) ha creato una rivolta in quei Comuni, come Arezzo e Reggio Emilia, che si sono visti chiedere una riduzione del "saldo" tra entrate e spese di 20-30 milioni di euro sui 100 che formano il loro bilancio. Tanto più che il mancato rispetto del Patto prevede sanzioni pesantissime (spesso solo in teoria, perché quasi sempre sono state revocate, con buona pace di chi ha fatto i salti mortali per non incorrervi). E che dire della curiosa combinazione di norme che da una parte vogliono incentivare la dismissione del patrimonio immobiliare e dall'altra, proprio grazie al Patto, di fatto ne vietano il reimpiego per gli investimenti? Clamorosa, però, è stata la decisione di passare, a partire dal Patto 2008, a una modalità «mista» di misurazione degli obiettivi, in cui il calcolo della spesa per investimenti

non è effettuato sugli impegni presi nell'anno, ma delle effettive erogazioni di pagamento. A questa "soluzione" si era arrivati dopo essersi accorti che il vecchio Patto, in base alla sola competenza finanziaria, non permetteva l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e che alcune centinaia di Comuni virtuosi, cioè senza debiti, non potevano tecnicamente far quadrare il bilancio se avessero rispettato il Patto. La "soluzione", invece di individuare correttivi mirati a questo problema, ha rivoluzionato il criterio di calcolo inventando una tecnica mista in cui la spesa corrente è calcolata in base agli impegni finanziari assunti, mentre la spesa di investimento in base ai pagamenti, in grave asimmetria con il bilancio degli enti che è tutto di competenza finanziaria. L'alibi è la coerenza con i criteri europei (il Sec95). Il risultato, però, è folle, perché il consiglio comunale decide i suoi investimenti in base alle regole di contabilità pubblica e degli obblighi di equilibrio finanziario, mentre per rispettare il Patto è necessario

mantenere degli obiettivi di cassa. L'esito, inevitabile, è il mancato pagamento del dovuto in tempi ragionevoli. Chi ne fa le spese sono i fornitori, perché gli enti locali possono impegnare, ma non possono pagare, anche se hanno le casse strapiene di denaro. E siccome questo giochetto di rinviare i pagamenti non può durare all'infinito, è chiaro che ormai chi vuole rispettare il Patto 2009 o inventa degli escamotage contabili, sempre più difficili da individuare (e comunque illeciti), oppure deve ridurre l'entità degli investimenti tout court. In una fase in cui l'economia è in affanno, e le aziende hanno spesso di fronte drammatiche crisi di liquidità, le regole impongono agli enti locali di bloccare i pagamenti per investimenti, e in sostanza gli investimenti stessi. E tutto ciò dovuto non alla mancanza di risorse, ma solo a regole bizzarre. Siamo sicuri che sia proprio quello che serve al Paese?

Stefano Pozzoli

ENTI LOCALI – *Il funzionamento* – Paradossi - In proporzione alle dimensioni a Enna la burocrazia pesa il doppio che a Roma

Per la «macchina» comunale 300 euro a testa

È il costo annuo che ogni cittadino paga per le funzioni generali - Napoli in testa alla graduatoria

Può un'utilitaria consumare il doppio di un transatlantico? Nella realtà fisica dei motori forse no, ma in quella parallela dei conti comunali il fenomeno si verifica senza troppe difficoltà. Per incontrare l'esempio più evidente bisogna spingersi a Enna: alle spese generali per la burocrazia il Comune siciliano dedica 484 euro a cittadino, cioè il doppio di Roma; e due volte e mezzo il valore registrato a Torino. La media, nelle città sopra i 30mila abitanti, è a quota 260 euro, a cui si aggiungono 34 euro per gli organi istituzionali. Le dimensioni tornano a contare nel caso di Napoli, che con i suoi 539,3 euro a cittadino spesi per la burocrazia straccia tutti i concorrenti collocandosi in cima alla classifica. Se i conti comunali fossero una lettura un pò meno esoterica, le richieste di spiegazioni a numeri come questi accenderebbero dibattiti locali fino a incidere forse sulle scelte degli elettori. Che spulciando i conti dei sindaci, come fa Il Sole 24 Ore in questa pagina con l'aiuto della banca dati Aida

Pa, troverebbero anche qualche risposta interessante. La macchina dell'«amministrazione generale» è il cuore burocratico del Comune, e contempla le segreterie, la gestione del personale, la ragioneria e l'economato, l'ufficio tributi, la gestione dei beni demaniali, l'ufficio tecnico e l'anagrafe. A Napoli queste attività impegnano (il dato è riferito a fine 2007, tratto dagli ultimi consuntivi chiusi) 4.493 dipendenti, mentre a Milano ne bastano 2.807, a Torino 1.402 e a Bologna 967. Dai conti della burocrazia le tabelle proposte in pagina sottraggono le spese destinate agli organi istituzionali (Giunta, Consiglio e, dove ci sono, i consigli circoscrizionali o di zona), a cui per la prima volta nel 2007 i certificati inviati al ministero dell'Interno dedicano un esame a parte. Le grandezze, ci mancherebbe altro, sono diverse, ma le distanze enormi e spesso inspiegabili fra Comune e Comune tornano intatte. Sul «peso» della politica locale a primeggiare è Venezia, con 112,6 euro l'anno ad abitante, seguita da Siena

(102 euro) e Alessandria (76,4). In questo caso, però, i numeri devono essere accompagnati da qualche illustrazione più complessa. Se si guarda solo il «costo diretto», cioè le spese strettamente collegate alla funzione (per esempio le indennità di sindaco e assessori, e non le spese di riscaldamento o telefoniche dei palazzi della politica), il primato veneziano infatti sfuma, perché il «costo diretto» abbraccia solo 10 dei 30 milioni iscritti in bilancio per gli organi istituzionali. Lo stesso accade a Siena, dove il costo diretto sfiora il milione di euro, e ad Alessandria, dove l'indicatore scende da 7 a 4 milioni. A questo punto la scalata al podio da parte di Cosenza non trova più ostacoli, e anche in questo caso incontra una spiegazione immediata nel numero dei dipendenti dedicati agli organi istituzionali: 100, mentre città delle stesse dimensioni si accontentano di 31 (Pavia), o addirittura 17 (Trapani) o 16 (Massa). Al secondo posto arriva Reggio Calabria che nel costo diretto inserisce 12,1 dei 13,2 milioni messi a bilancio per

la funzione. In una gara ristretta fra le città più grandi, i numeri di bilancio incoronano la "leggerezza" della politica milanese, che non si spiega solo con il fatto che il vicesindaco De Corato e l'assessore Colli non percepiscono indennità in quanto parlamentari. Giunta, consiglio e quartieri di Milano costano 27,3 milioni di euro, cioè 21 euro a cittadino, contro i 37 euro di Roma, i 53 di Torino e i 58 di Napoli. Sul terreno della politica il capoluogo campano incontra anche qualche altro primato: il consiglio meno produttivo, con 55 delibere nel 2007, tallonato da Milano (74), mentre l'assemblea torinese (142 delibere) e quella romana (312) hanno deciso molto di più. A Palazzo San Giacomo i ritmi tranquilli del consiglio sono stati "compensati" dall'iperattività della Giunta lervolino, che nel 2007 ha sfornato la cifra record di 4.363 delibere, mentre nello stesso anno Chiamparino si accontentava di 1.917 e Walter Veltroni a Roma ne produceva 638.

G.Tr.

DECRETO SICUREZZA - Poche chance per i gruppi autogestiti «Vecchie» ronde, scatta l'obbligo di mettersi in regola

Entro sessanta giorni dal ministero i nuovi paletti per le associazioni - «NIEN-TE PRIVILEGI» - Il volontario che testimonia in un processo viene sottoposto allo stesso esame di attendibilità di un comune cittadino

È partito il conto alla rovescia per le ronde e i gruppi auto-gestiti di cittadini già esistenti e che intendono mettersi in regola con il decreto legge in materia di sicurezza pubblica varato venerdì scorso. Poco più di una cornice normativa che, di fatto, lascia un'ampia delega in bianco al ministro dell'Interno per disciplinare non solo il futuro, ma anche il presente. I tecnici del Viminale hanno infatti sessanta giorni di tempo a disposizione per determinare gli ambiti operativi e i requisiti delle associazioni tra cittadini e le modalità di tenuta dell'elenco dei soggetti autorizzati da parte delle prefetture. Il tutto, naturalmente, senza intaccare i divieti del Testo unico di pubblica sicurezza, che possono essere "superati" solo con una norma avente rango di legge e non certo con un regolamento ministeriale. E, dunque, mentre le associazioni in "gestazione" dovranno con ogni probabilità attendere il varo del regolamento, perché difficilmente i prefetti rilasceranno il via libera nell'attesa di nuove istruzioni, il discorso potrebbe complicarsi per quelle già esistenti. L'unica certezza, per il momento, è che il loro futuro è legato al rispetto dei parametri che il decreto

indicherà, come ad esempio il peso che gli agenti di pubblica sicurezza o i carabinieri in congedo dovranno avere all'interno dell'organizzazione stessa. Perché, in caso contrario, qualora ci si trovasse cioè al di fuori dei paletti che saranno fissati dalla norma regolamentare, le ronde potranno dire addio al controllo sul territorio. In alcuni casi sarà sufficiente la revisione dello statuto dell'associazione, in altri basterà la modifica della convenzione con il Comune, in altri ancora sarà forse necessario sciogliere la realtà esistente per ricostruirla secondo il dettato normativo. Ma di sicuro sarà impossibile sopravvivere senza adottare la forma dell'associazione: i gruppi autogestiti sono dunque avvisati. Quanto alla forma, secondo Carlo Mazzini, commercialista esperto in materia, «non dovrebbe essere richiesto il riconoscimento giuridico perché comporterebbe costi troppo alti». Gran parte della partita, spiega Maurizio Fiasco, sociologo, «si giocherà invece intorno alla definizione che il ministero darà di "associazione" tra cittadini non armati, o meglio alla natura che vorrà attribuirle». Per la prima volta, sottolinea Fiasco, «si introduce il concetto di collaborazione, in tema

di sicurezza urbana, con un soggetto ben determinato, e cioè le associazioni tra cittadini, e questo costituisce una novità di forte impatto simbolico». Resta tuttavia «l'interrogativo legato al concetto e al carattere dell'associazione, che svolge, sia pure in forma ausiliaria, compiti di vigilanza». «Oltre alle forze istituzionali - secondo Fiasco - tali compiti, in base al Testo unico, non possono che essere affidati alle guardie giurate, soggetti ben diversi dai semplici cittadini». Questo significa che agli appartenenti alle ronde «non potrà mai essere attribuito il potere di intervento di fronte a un crimine e, paradossalmente, neanche l'obbligo di segnalarlo». A differenza delle guardie giurate che, invece, possono intervenire, sebbene solo quando il crimine è commesso nei confronti della proprietà che sono chiamate a proteggere (ad esempio la banca o l'esercizio commerciale), e che hanno l'obbligo di segnalare gli altri reati che avvengono sotto i propri occhi, ma "estranei" alla specifica attività svolta. Quello della "natura" dei componenti dei gruppi organizzati per il controllo del territorio è un tema legato anche alle conseguenze processuali. Spiega Paolo

Giordano, dallo scorso settembre capo della procura di Caltagirone, che «comunque sia, l'appartenenza a una ronda autorizzata non cambia il peso della testimonianza resa in un eventuale dibattimento. Chi ha assistito a un crimine, dunque, sarà soggetto a un controllo di attendibilità pari a quello cui è sottoposto qualunque altro comune cittadino». Di per sé, quindi, fare parte di una ronda non attribuisce «fede privilegiata» alla testimonianza, a differenza di quanto accade invece per il verbale dell'agente di pubblica sicurezza, che è da ritenere veritiero fino a querela di falso. Secondo Natale Fusaro, docente di criminologia alla Sapienza di Roma, infine, il decreto va letto positivamente soprattutto sotto la luce del «coinvolgimento sociale in un tema così delicato, specialmente quando questi gruppi sono aperti alla partecipazione di cittadini extracomunitari». «Anzi, sarebbe opportuno - auspica - che sia il regolamento a prevederlo». Ma anche per Fusaro non ci sono dubbi sulla sorte delle ronde che non rispetteranno i paletti fissati dal ministero.

**Andrea Maria Candidi
Francesca Milano**

DECRETO SICUREZZA**Pettorine e telefoni: le città in anticipo sul provvedimento**

SENSIBILITÀ OPPOSTE - A Brescia si pensa di istituire l'albo della «Guardia civica» - A Padova si teme lo scontro tra fazioni

Autorizzate, autogestite, padane, romane, rassicuranti o preoccupanti. Un parola per tutte: ronde. In realtà, in Italia i gruppi di cittadini impegnati a vigilare nelle aree pubbliche per contrastare i fenomeni di violenza si sono organizzati -già prima dell'approvazione del decreto sicurezza - in differenti modi. A Verona le "ronde" hanno la benedizione del sindaco Flavio Tosi e gli «assistenti civici» (così vengono chiamati i volontari) mostrano le pettorine con il logo. «Sono circa 250 - spiega Tosi -, selezionati dalle associazioni di cui fanno parte e che hanno partecipato al bando del Comune. Non vengono quindi reclutati da noi ma dalle singole associazioni». La loro arma è un telefonino fornito dall'amministrazione comunale. «I volontari, tra cui anche donne e due extracomunitari - afferma il sindaco - devono stilare un report alla fine di ogni turno e

consegnarlo alla polizia municipale, presso cui è stato istituito un ufficio per questa attività». Un'organizzazione completa che ha già avuto l'ok del Prefetto, senza bisogno del decreto sicurezza. Anche a Brescia gli assistenti civici non sono una novità: esistono dal giugno 2008. Sono selezionati dalle associazioni (tra cui anche quelle di ex agenti delle forze dell'ordine) che stipulano convenzioni con il Comune, che fornisce loro divisa e telefonino. «Il prossimo passo - spiega il vicesindaco Fabio Rolfi - sarà l'istituzione dell'albo dei volontari, che chiameremo "Guardia civica bresciana". I singoli cittadini, anche non facendo parte di nessuna associazione, potranno iscriversi e partecipare». Sempre che il decreto attuativo lo consenta. A Padova, invece, tira un'aria diversa. Il sindaco Flavio Zanonato ritiene che le ronde siano di dubbia utilità. «Ben venga la collaborazione dei citta-

dini - spiega - ma organizzare gruppi è pericoloso perché si rischia di non essere super partes con la conseguenza che potrebbe scatenarsi una guerra tra ronde». L'esperienza padovana si limita ai "nonni vigili" utilizzati Bifronte alle scuole. «Con l'approvazione del decreto - racconta in sindaco - mi aspetto che le forze di destra vengano a chiedermi di organizzare le ronde. A quel punto la sinistra scatenerà delle contromanifestazioni e le forze dell'ordine saranno impegnate a sedare questi attriti, con il risultato che sarà sottratta attenzione alla sicurezza dei cittadini». Al comandante della polizia locale di Mantova, Ildebrando Volpi, non risulta l'esistenza di gruppi impegnati sul fronte della sicurezza. Ma presto le cose potrebbero cambiare: la Lega Nord sta organizzando le squadre di volontari disarmati che dovrebbero diventare operative a fine mese. «Nel nostro

caso parlare di ronde è equivoco - sottolinea, invece, Libero Mancuso, assessore alla Sicurezza del Comune di Bologna -: abbiamo formato gli assistenti civici che hanno il compito di sensibilizzare la popolazione all'educazione a comportamenti civici, tutto qua. Non autorizziamo le forme anomale e autogestite, e non abbiamo bisogno di cittadini che facciano le ronde, piuttosto quello che ci serve è un rafforzamento delle forze dell'ordine». A Milano le uniche sentinelle sono i *City Angels*. «Non si sono verificate ronde di gruppi di cittadini - spiega il Prefetto Gian Valerio Lombardi - e credo che questa soluzione sia in realtà controproducente. Se si tratta di segnalare situazioni di pericolo, questo può essere fatto da un qualsiasi cittadino».

Fr.Mi.

IL SOLE 24ORE – pag.10

E-GOVERNMENT - Gestire la carta della Pa centrale costa allo Stato 3 miliardi

Per 130 milioni di atti l'informatica non esiste

Risultati ancora parziali dopo dieci anni di riforme

E alla fine, dopo dieci anni di piani a raffica, la montagna di carta ha partorito il classico topolino. O meglio: un isolato (o quasi) e titubante microchip. È questa forse la fotografia più attendibile di quella che è ormai considerata la lunga querelle dell'informaticizzazione della pubblica amministrazione. A dispetto dei piani varati quasi senza soluzione di continuità nelle ultime quattro legislature, a tutt'oggi le sole amministrazioni centrali producono tra i 110 e i 130 milioni di documenti. Che danno origine a oltre 160 milioni di registrazioni di protocollo e all'archiviazione di più di 150 milioni di atti. La burocrazia si conferma un gigante di carta. Basti pensare che gli uffici gestiscono ben 10 miliardi di pagine l'anno. Che generano costi da Guinness dei primati: per la trasmissione, il protocollo e la conservazione dei documenti, ministeri ed enti pubblici spendono dai 3 ai 3,5 miliardi di euro l'anno. Senza considerare che il fabbisogno di risme di carta di tutto il pianeta-burocrazia costa tra i 240 e i 300 milioni di euro, cioè la metà dell'intero fabbisogno cartaceo di attività pubbliche e private. Parole come "on line" o "dematerializzazione" soltanto in poche circostanze riescono a varcare i portoni dei palazzi della burocrazia. Un caso emblematico è quello dell'e-government: messo in moto da un piano a vasto raggio varato nel Duemila nell'ambito delle riforme Bassanini e rivitalizzato due legislature fa dall'allora ministro Lucio Stanca, il progetto ancora oggi stenta a decollare nonostante gli oltre 1,1 miliardi mobilitati dal precedente Governo Berlusconi e dall'ultimo Esecutivo Prodi. Tant'è vero che l'attuale ministro della Pa, Renato Brunetta, soltanto alcune settimane fa ha presentato il nuovo piano per l'e-government con scadenza 2012. Ma in questo scenario dai tratti medievali non mancano gli esempi improntati all'innovazione e all'eccellenza. È il caso del progetto sulla fatturazione elettronica messo a punto da Consip per la Ragioneria generale dello Stato. Un progetto, operativo dallo scorso anno, che riguarda la de-materializzazione dei

"documenti/titoli di spesa" di tutte le amministrazioni centrali: in tutto 14 milioni di atti, ai quali vanno aggiunti gli allegati attestanti la validità dei titoli di spesa. Il tutto dovrebbe garantire a regime risparmi per 10 milioni di euro l'anno. Qualcosa, dunque, si sta muovendo. Sono soprattutto i grandi enti come quelli previdenziali e l'agenzia delle Entrate a rappresentare le eccellenze, che hanno progressivamente arricchito l'offerta di pratiche eseguibili online da cittadini e imprese. Un esempio emblematico è stato l'obbligo anche per le persone fisiche (tranne la facoltà di ricorrere ancora alla presentazione del cartaceo per alcune categorie) di inoltrare la dichiarazione Unico 2008 esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. Senza dimenticare la possibilità di avviare l'iter per alcuni tipi di denunce dal sito dei Carabinieri e della Polizia. O, in materia di immigrazione, la procedura via web sul sito del Viminale che è stata attuata nelle scorse settimane ai sensi del decreto flussi 2008. Nel complesso, lo

scenario si presenta ancora a macchia di leopardo. Una fotografia empirica di quali e quanti servizi siano disponibili online è possibile scattarla partendo dal portale www.italia.gov.it che li monitora. C'è un tentativo in corso da parte degli enti più prossimi al cittadino sotto il profilo territoriale di ampliare la gamma di atti e certificati che è possibile richiedere via web. Non sempre o non solo si tratta di grandi Comuni e questo può essere letto come indice di una sensibilità alla dematerializzazione che si sta diffondendo capillarmente. Ma gli ultimi dati disponibili non sono incoraggianti. Una ricerca di Forum Pa ha stimato un calo del 3% nell'uso dei servizi via web da parte dei cittadini nei rapporti con la pubblica amministrazione. E anche una recentissima indagine Accenture mostra come gli italiani tendano in netta prevalenza a recarsi fisicamente allo sportello. Insomma, si può fare di più.

Giovanni Parente
Marco Rogari

INUMERI

3,5 Miliardi di euro - È quanto spende ogni anno la sola pubblica amministrazione centrale per la gestione dei documenti cartacei

300 Milioni di euro - Va dai 240 ai 300 milioni di euro la spesa annuale di tutta la pubblica amministrazione per l'approvvigionamento di carta. La spesa complessiva (compreso il settore privato) è stimata fra 470 e 600 milioni

130 Milioni di atti cartacei - Oscillano tra i 110 e i 130 milioni i documenti cartacei prodotti ogni anno dalla Pa centrale

150 Milioni di documenti - Ogni anno la Pa centrale archivia oltre 150 milioni di documenti di carta

160 Milioni di atti protocollati - Ogni anno gli uffici pubblici centrali protocollano 160 milioni di documenti cartacei

10 Milioni di euro - È il risparmio annuo garantito dal progetto sulla fatturazione elettronica studiato per la Ragioneria dello Stato

QUANDO BASTA UN CLICK

Alcune delle pratiche richieste dagli uffici pubblici che è possibile eseguire online

Settori – Fisco - Modalità - Sul sito dell'agenzia delle Entrate sono disponibili molteplici servizi: dall'invio del modello Unico alla registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto dei beni immobili

Settori - Richiesta di atti, certificati comunali e pagamento tributi - Modalità - Alcuni Comuni permettono di richiedere atti amministrativi e certificati anagrafici attraverso il proprio sito web e consentono il pagamento on line dei tributi locali

Settori - Lavoro - Modalità - Con il servizio "Comunica facile" del ministero del Welfare, i datori di lavoro pubblici e privati possono effettuare tutte le comunicazioni in un unico modello on line

Settori - Sicurezza - Modalità - Dal sito web Carabinieri è possibile avviare le denunce di smarrimento o furto a opera di ignoti; sul sito della Polizia possono essere denunciati anche i reati telematici

Settori - Pensioni – Modalità - Gli enti previdenziali mettono a disposizione dei propri iscritti una serie di servizi: per esempio, versamenti e invio dei moduli, controllo dell'estratto conto, invio della richiesta di accredito dei contributi figurativi del servizio di leva

Settori - Stranieri – Modalità - Sul sito del ministero dell'Interno è stato possibile, entro i termini previsti, attivare la procedura di conferma delle domande di nullaosta presentate da datori di lavoro non comunitari, così come previsto dal decreto flussi 2008

Settori - Pratiche automobilistiche – Modalità - Sul portale dell'automobilista è possibile pagare i bollettini per le immatricolazioni, la patente, le revisioni e molte altre pratiche, nonché accedere al saldo dei propri punti patente

Settori - Università – Modalità - Alcuni atenei permettono il pagamento delle tasse d'iscrizione, iscrizione e immatricolazione sul proprio sito.

E-GOVERNMENT - Il piano del governo - In elenco 80 progetti

Con le reti amiche certificati in banca

Versare i contributi della colf attraverso il bancomat o il conto corrente online e ottenere lo stato di famiglia direttamente in banca. È questo il nuovo salto in avanti che, grazie al recente accordo siglato dal ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta con l'Abi, dovrebbe consentire di recuperare almeno in parte il tempo perduto nell'opera di informatizzazione e digitalizzazione della Pa. Un'operazione che, sulla base del piano "e-gov" presentato nelle scorse settimane dallo stesso Brunetta con il premier Silvio Berlusconi, dovrà essere pienamente operativo entro il 2012. E l'iniziativa "certificati in banca", resa possibile grazie al progetto "reti amiche", rappresenta proprio uno dei pilastri del plan del Governo. L'obiettivo di Brunetta è chiaro: entro la fine della legislatura l'introduzione di nuovi servizi di rete e la diffusione di pratiche più efficienti nell'uso delle tecnologie informatiche già esistenti nei ministeri, le scuole, i tribunali e nel Servizio sanitario nazionale dovrà garantire un miglior servizio agli utenti e una più facile accessibilità a cittadini e imprese. E dovrà anche assicurare una significativa riduzione dei costi. Un piano ad ampio raggio, dunque, che mira alla piena attuazione del Codice dell'amministrazione digitale elaborato quattro anni or sono dall'allora ministro Lucio Stanca. Codice che fino qui è stato recepito solo parzialmente. Le risorse liberate dal Governo per attivare circa 80 progetti selezionati da Palazzo Vidoni con altre strutture pubbliche (dai ministeri agli enti locali e alle regioni fino alle università) ammonta a quasi 1,4 miliardi in quattro anni: 248 milioni sono già disponibili mentre gli 1,1 miliardi mancanti saranno reperiti in fase d'implementazione. Brunetta ha garantito che ogni settimana sul portale e-gov 2012 che verrà inizialmente attivato sul sito del ministero della Pa si potrà seguire lo stato di avanzamento del piano.

M.Rog.

E-GOVERNMENT - In Europa - I modelli organizzativi

Modernizzazione senza troppi vincoli

Paese che vai, modello organizzativo che trovi. In altri Stati europei come Francia, Spagna o Inghilterra il sistema istituzionale prevede la partecipazione di un minor numero di attori nei processi decisionali e di esecuzione sui programmi di modernizzazione e digitalizzazione della Pa. «Certo questo semplifica le cose», spiega Pierluigi Ridolfi, uno dei massimi esperti del settore ed ex componente Cnipa. «Noi abbiamo comunque bisogno - aggiunge - di puntare su

un organo tecnico autorevole a cui far riferimento e che abbia la capacità di suggerire modifiche normative». Ridolfi mostra ottimismo verso il futuro: «All'estero non è così come viene raccontato. In molti campi non siamo indietro agli altri, si pensi all'applicazione della firma digitale dove sono stati fatti passi notevoli». E riconosce che il piano di e-government presentato dal Governo «è pieno di buone idee». L'obiettivo, infatti, di Palazzo Vidoni è quello di procedere spedito sulla stra-

da di una pubblica amministrazione fatta sempre più di bit. «Il problema è anche negli investimenti e nelle teste», fa notare il direttore generale di Forum Pa, Carlo Mochi Sismondi. Con le maggiori criticità che non sono più dal lato della *governance* ma riguardano strutture, fondi, competenze e rapporto tra pubblico e privato. L'impressione di Giovanni Faverin, segretario generale della Cisl Funzione pubblica, è che nello scenario attuale ci sia «troppa enfasi sulle riforme

e poco o nulla sulla titolarità della responsabilità». Anche perché, a suo avviso, va sgombrato il campo dalla concezione che quando si parla di digitalizzazione si intenda soltanto un cambiamento tecnologico. «Per questo - precisa Faverin - bisognerebbe calibrare gli interventi in relazione ai livelli di complessità».

G.Par.

L'AGENDA DEL PARLAMENTO - Atteso per domani l'avvio dei lavori in commissione alla Camera

La prima volta del Dl anti-crisi

Al Senato in dirittura d'arrivo il disegno di legge anti-fannulloni

Scatta domani alla Camera il cammino parlamentare del nuovo decreto legge anti-crisi. A quasi venti giorni dal varo in Consiglio dei ministri, avvenuto il 6 febbraio, le commissioni Finanze e Attività produttive di Montecitorio avviano infatti l'iter del Dl 5 (scade il 12 aprile) sul «sostegno dei settori industriali in crisi», con la sua dote di bonus per la rottamazione di auto e motocicli, per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici non inquinanti, con la fiscalità per i distretti e la rivalutazione degli immobili. Nel pieno di una crisi finanziaria internazionale dagli sviluppi ancora imprevedibili anche per gli effetti sul sistema bancario, si apre una settimana parlamentare dominata dalle preoccupazioni crescenti per la ricadute effettive della delicatissima congiuntura sull'economia nazionale. Le

misure anti-crisi fin qui ripetutamente varate sul Governo, del resto, non bastano ancora a scongiurare gli effetti della recessione. E sicuramente il dibattito che si riaprirà in Parlamento in questi giorni potrà fornire utili indicazioni di marcia per l'immediato futuro, sebbene la situazione politica, segnata dalla crisi del principale partito di opposizione, il Pd, non volga esattamente in direzione di quelle scelte condivise che invece sarebbero necessarie. Decreto legge anti-crisi a parte, il calendario dei lavori della settimana di Camera e Senato non mancherà di riservare sorprese. E, in più casi, di tenere ancora alta la tensione politica. Col capitolo biologico che approderà in aula al senato ai primi di marzo e, adesso, anche col carico da novanta del decreto legge per contrastare la

violenza sessuale, licenziato dal Consiglio dei ministri di venerdì. Se domani dall'assemblea di Montecitorio si attende il via libera definitivo al decreto legge milleproroghe (Dl 207, in scadenza il 1° marzo), su cui giovedì scorso il Governo ha incassato il tredicesimo voto di fiducia a dispetto di una maggioranza iper blindata, saranno altri ancora gli appuntamenti legislativi a tenere banco. Così, sempre da domani, a Palazzo Madama comincia il count down finale per la "legge Brunetta" sulla pubblica amministrazione, il cosiddetto Ddl anti-fannulloni debitamente riveduto e corretto: un appuntamento che il Governo considera simbolico per l'attuazione del suo programma e che rappresenta la prima approvazione definitiva per uno dei cinque Ddl collegati alla Finanziaria 2009 all'esame

delle Camere. Proprio dagli altri Ddl collegati alla manovra d'altra parte si attendono in settimana altre risposte decisive. Ancora a Palazzo Madama approderanno in aula le misure su giustizia e Pa, che però saranno licenziate (forse con modifiche) solo tra sette giorni. Mentre alla Camera si cercherà di stringere i tempi, se possibile, sul federalismo fiscale, atteso in aula soltanto a metà marzo. Lavoro pubblico e internazionalizzazione delle imprese sbarcheranno invece in aula a Palazzo Madama in primavera. Tutti però in tempo, calendario alla mano, per una ratifica finale prima dell'*election day* di giugno.

Roberto Turno

Anche da banche e Regioni un aiuto alle rinnovabili

LE CONDIZIONI - Gli istituti di credito finanziano fino al 100% dell'importo necessario e i tempi di rimborso variano dai 5 ai 15 anni

A chi fosse interessato a installare un impianto fotovoltaico conviene guardarsi intorno: oltre a conto energia e scambio sul posto sono presenti altre iniziative che facilitano il finanziamento degli impianti ecologici. Ad esempio, gli incentivi messi a punto da Regioni ed enti locali e i finanziamenti ad hoc che le banche stanno predisponendo per le energie rinnovabili. Gli istituti di credito, secondo una recente indagine di Finlombarda, offrono ormai un'ampia gamma di prodotti dedicati: considerando le 820 banche censite in Italia il numero dei prodotti rilevati è di 136, e considerando anche i sottoprodotti si arriva a 873. Dall'analisi dei prodotti, risulta che il 90% permette di finanziare un impianto solare fotovoltaico, che risulta la fonte di energia rinnovabile preferita dal sistema bancario. Ciò avviene principalmente perché esiste un sistema di incentivazione ben strutturato, predisposto dal Gestore dei servizi elettrici, che permette di garantire il servizio del debito. Questa forma di garanzia si chiama "cessione del credito" e permette di assicurare le banche che, in caso di insolvenza da parte del cliente "finanziato", esse riceveranno comunque i contributi fino all'estinzione del finanziamento (che in genere avviene in circa dieci anni). A oggi hanno stipulato l'apposita convenzione con il Gse ben 360 banche, un centinaio in più rispetto a pochi mesi fa. Dallo studio di Finlombarda emerge che l'offerta per le famiglie vede in maggioranza (70%) finanziamenti di tipo chirografario (senza ipoteca) e nella stessa percentuale finanziamenti a tasso variabile indicizzato all'Euribor. Nei prodotti per i privati analizzati l'importo massimo erogabile risulta, nel 68% dei casi, compreso tra 20mila e 250mila euro. Complessivamente, la quasi totalità dei prodotti permette di finanziare fino al 100% dell'investimento. Attenzione, però: nella prassi, tutto dipende però dall'affidabilità del cliente, e in alcuni casi può essere impossibile andare oltre la soglia dell'80 per cento. La durata massima è prevalentemente compresa tra 5 e 15 anni (77% dei prodotti), mentre l'eventuale estinzione anticipata è priva di penale nel 56% dei

casi. Quanto alle condizioni, lo spread sul tasso variabile, nel caso di finanziamenti chirografari, è nel 54% inferiore all'1%. Più onerose sono le condizioni per i finanziamenti ipotecari e per il tasso fisso. Poi ci sono anche alcune iniziative di Regioni ed enti locali. In tutti i casi, comunque, per gli impianti fotovoltaici già incentivati tramite conto energia sono cumulabili ulteriori contributi pubblici (comunitari, nazionali, regionali o locali) solo se il valore economico dell'agevolazione non eccede il 20% del costo dell'investimento. Tra le Regioni predominano attualmente le iniziative pensate a favore degli enti locali. Bandi per privati ci sono stati, e si sono chiusi da poco, in alcune Regioni, come Puglia, Lazio e Piemonte. In altre, come Friuli Venezia Giulia e nello stesso Lazio, sono previste a breve nuove iniziative. Ancora aperto fino al 28 febbraio, ma con i fondi (2,35 milioni di euro) già esauriti per il gran numero di domande è un bando della Regione Toscana che assegna a fondo perduto contributi fino al 20% delle spese e fino a 20mila euro.

A Trento, Bolzano e in Valle d'Aosta, invece, contributi sono previsti per gli impianti "d'isola", cioè non connessi alla rete (gli unici non ammessi all'incentivo del conto energia). Altre iniziative vedono coinvolti gli enti locali. A Torino, ad esempio, il Comune ha stanziato 200mila euro per finanziare impianti fotovoltaici con 500 euro per ogni kW installato, fino a un massimo di 20 kW. Progetti sono scaturiti anche dalla collaborazioni tra privati, enti e utilities locali. Come l'iniziativa «Mille tetti fotovoltaici», attivata in diverse città dell'Umbria come Terni, Perugia, Foligno e Spoleto per iniziativa del Consorzio abn. L'iniziativa sta partendo anche in altre città, come Reggio Calabria. Questo progetto prevede che il privato metta a disposizione il tetto della propria casa, mentre il consorzio installa pannelli fotovoltaici. Il privato così non paga l'elettricità (o ne paga pochi euro all'anno) ed effettua in cambio una cessione di credito al consorzio, il quale riceve l'incentivo «Conto energia» erogato dal Gestore del servizio elettrico.

CONSIGLIO DI STATO – Legittima un maggiore discrezionalità giustificata con la complessità e il valore della gara

Appalti, sì ai «super-requisiti»

Si può richiedere che le società abbiano patrimoni superiori ai minimi

La richiesta formulata dalla stazione appaltante nel bando di gara di requisiti particolari in ordine alla capacità economico-finanziaria, relativi ad esempio alla consistenza minima del patrimonio netto della società partecipante, è del tutto legittima. Anche se ad una prima analisi ciò possa far pensare ad un ingiustificato restringimento della platea dei possibili candidati per effetto della eccessiva discrezionalità della stazione appaltante nel configurare i documenti di gara, tale iniziativa mira invece a consentire la partecipazione di soggetti particolarmente qualificati ed affidabili, garantendo dunque maggior solvibilità in rapporto al valore del servizio richiesto. Così si è espressa la Quinta sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 525/2009, ribaltando quanto invece era stato deciso dai giudici di primo grado. La vicenda riguarda un appalto pluriennale di servizi, con un significativo importo a base d'asta, per il quale la stazione appaltante aveva richiesto - tra i requisiti di partecipazione in capo a ciascun partecipante a pena di esclusione - il possesso di un patrimonio netto non inferiore alla misura espressamente riportata. Il bando precisava inoltre la percentuale di patrimonio netto che andava ripartita fra i vari soggetti partecipanti ad una eventuale Associazione temporanea di imprese. Questo tipo di richiesta, giudicata irragionevole dal Tar, è stata invece "promossa" dal Consiglio di Stato. La Sezione, infatti, ha confermato come in alcuni casi sia ammissibile una certa discrezionalità della stazione appaltante nell'individuare i requisiti per partecipare alla gara in misura più stringente rispetto a quelli minimi previsti per

legge (si veda anche Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 4283 del 5 settembre 2008). In tal modo, per un verso, la Stazione appaltante apparentemente restringe il bacino dei possibili soggetti interessati alla gara, tuttavia, questo modo di procedere favorisce la partecipazione di soggetti che possano vantare una qualificazione particolarmente stringente per la gara oggetto del bando. Ciò si verifica soprattutto per ciò che attiene i requisiti di capacità tecnica e finanziaria (si veda anche Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 3665 del 23 luglio 2008). Per tale motivo, secondo il Consiglio di Stato, la richiesta inserita nella *lex specialis* non è apparsa né manifestamente irragionevole, né arbitraria o sproporzionata, tenuto conto del rilevante valore a base d'asta per un appalto di servizi di durata

pluriennale. La Sezione ha dunque ribadito come la clausola contestata non sia affatto irragionevole, mirando non tanto ad una vera e propria violazione della par condicio, quanto a voler garantire maggiormente la stazione appaltante sotto il profilo della solvibilità del potenziale appaltatore. Tra l'altro, ha puntualizzato il Collegio, la stessa facoltà delle imprese di riunirsi in Associazione temporanea, avvalendosi pertanto di requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di altro soggetto, non consente ulteriormente di ritenere la clausola impugnata, un'iniziativa volta illegittimamente ad orientare l'esito della procedura di gara.

Raffaele Cusmai

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.10

TAR VENETO - L'affidatario deve possedere mezzi adeguati senza rivolgersi all'esterno

In house solo a chi ha risorse sufficienti

Le amministrazioni locali possono ricorrere al modulo in house per l'affidamento di servizi solo quando il soggetto affidatario possa effettivamente realizzare le attività con risorse (umane e strumentali) proprie. Il Tar Veneto, sezione I, con la sentenza 236 del 2 febbraio 2009 ha individuato un innovativo presupposto per la possibilità per gli enti locali di conferire direttamente proprie attività ad aziende o ad organismi con altra configurazione giuridica. La pronuncia si fonda infatti su un'analisi che evidenzia come necessaria la capacità operativa del gestore del servizio. Secondo il Tar, l'affidamento in house deve essere disposto quando l'affidatario abbia l'effettiva possibilità, all'interno del proprio contesto organizzativo, di svolgere con le proprie risorse il servizio oggetto dell'affidamento, o comunque una sua parte significativamente consistente. Se, invece, l'affidatario deve a sua volta rivolgersi a soggetti esterni (dovendo sempre rispettare, in quanto organismo di diritto pubblico, le forme dell'evidenza pubblica) per reperire risorse non marginali, risulta evidente che l'amministrazione affidante realizza nei propri confronti una diseconomia. Non solo dal punto di vista finanziario, in quanto il costo dello svolgimento del servizio sarà intuitivamente aggravato dall'intermediazione dello stesso affidatario in house, ma anche da quello funzionale, sotto il profilo dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa. La gestione dei servizi, infatti, risulterebbe appesantita dall'ingresso di un soggetto che funge da mero tramite tra l'amministrazione affidante e l'imprenditore che materialmente svolge il servizio. L'ulteriore elemento di interesse della sentenza è l'affermazione dell'inevitabile configurazione dell'affidatario in house quale organismo di diritto pubblico, a fronte della puntuale coincidenza dei requisiti che hanno determinato l'affidamento del servizio con gli elementi caratteristici dei soggetti assimilabili alle amministrazioni aggiudicatrici per gli appalti (articolo 2, comma 26, Dlgs 163/2006). Il Tar Veneto riconosce infatti come gli elementi che hanno determinato l'affidamento del servizio (controllo analogo e produzione dedicata delle attività) caratterizzino il soggetto affidatario come organismo di diritto pubblico, comportando quindi per lo stesso l'obbligo di applicazione delle procedure del Codice dei contratti per appaltare servizi (marginali) che non può gestire in proprio. Il Tar, quindi, non esclude l'utilizzo dell'*in-house providing*, ma richiede che il soggetto a cui sono state affidate le attività le realizzi concretamente.

Alberto Barbiero

CORTE DEI CONTI - Verso i preventivi 2009

Urbanizzazione, oneri senza blocco

LE CONSEGUENZE - L'entrata è un corrispettivo dei benefici ottenuti con la costruzione e non rientra nei limiti fissati per i tributi

Le entrate per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e per le correlate sanzioni non rivestono natura giuridica tributaria. Lo rileva la sezione di controllo per la Sardegna nel parere 12/2008. La Sezione, anche con richiamo a diverse Pronunce (Consiglio di Stato, sezione V, n. 2575/2002; Consiglio di Stato, sezione V, n. 201/1998; Cassazione, sezione I, n. 7874/1994), ha infatti dichiarato che l'entrata in questione è un corrispettivo di natura non tributaria posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all'insieme dei benefici che la nuova costruzione consegue. Il parere assume particolare rilevanza nella prospettiva della formazione del bilancio preventivo 2009 poiché l'articolo 1, comma 7, del Dl

93/2008, convertito nella legge 126/2008 e ampliato dall'articolo 77-bis, comma 30, del Dl 112/2008 ha sospeso per il triennio 2009/2011, ovvero sino alla attuazione del federalismo fiscale se precedente al 2011, il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote o delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, fatta eccezione per la Tarsu. A sua volta l'articolo 3, comma 1, del Dl 185/2008, convertito nella legge 2/2009, sospende fino al 31 dicembre l'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato sull'adeguamento di diritti, contributi e tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione o ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione per i provvedi-

menti sul recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al servizio idrico ed ai settori dell'energia elettrica e del gas. La stessa norma dispone che per quanto riguarda i diritti, i contributi e le tariffe di pertinenza degli enti territoriali l'applicazione di queste disposizioni è rimessa all'autonoma decisione dei competenti organi di Governo. Da questo quadro emerge che gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria possono essere aumentati per il 2009. L'eventuale aumento deve essere deliberato entro il termine di approvazione del bilancio preventivo, cioè entro il 31 marzo. Non solo: in molti Comuni l'aumento di questa entrata sarà obbligatoria. L'articolo 16, comma 6, del Dlgs 380/2001 stabilisce che ogni cinque anni i Comuni aggiornino

gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali. Per i Comuni lombardi vige l'obbligo di aggiornamento ogni tre anni, come disposto dall'articolo 44 della legge 12/2005. Resta invece ferma la disposizione della Finanziaria 2008 (articolo 2, comma 8, legge 244/2007) secondo la quale, per gli anni 2008, 2009 e 2010, i proventi in commento possono essere utilizzati per il finanziamento di spese correnti per una quota non superiore al 50% e per una ulteriore quota del 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Massimo Pollini

TAR LAZIO - Nomine

Il presidente non deve «sostituire» il Consiglio

È illegittima la delibera del presidente del Consiglio comunale che, in sostituzione dell'organo consiliare, ha nominato il difensore civico comunale. Nel silenzio dello Statuto comunale, si applica l'articolo 136 del Dlgs 267/2000, che affida al difensore civico regionale la nomina di un commissario ad acta con il compito di intervenire in via sostitutiva. Solo in assenza di quest'ultimo si può applicare la proroga degli organi scaduti. Così ha deciso il Tar Lazio-Roma, sezione II, n. 139/2009. Il caso riguardava un Consiglio comunale che, dopo otto sedute, non era riuscito a nominare il difensore civico. Il presidente del Consiglio ha applicato l'articolo 4, comma 2

della legge 444/1994, che prevede che se gli organi collegiali non provvedono, la competenza per le nomine o le designazioni è trasferita ai rispettivi presidenti, e ha nominato il difensore e un vice. Il Tar, dopo un ricorso presentato da un candidato non nominato, ha ritenuto questa nomina illegittima, per i seguenti motivi: - la legge 444/1994, che disciplina la proroga degli organi amministrativi, va interpretata alla luce delle nuove norme costituzionali del Titolo V. In conseguenza, è lo Statuto comunale che deve prevedere e disciplinare la mancata nomina del difensore civico comunale dopo la scadenza del periodo della proroga degli organi scaduti. Se però lo Statuto tace sulla proroga, si

deve fare riferimento alla normativa più prossima, e cioè al Dlgs 67/2000.- La norma da applicare è quindi l'articolo 136 del Dlgs 267/2000, che stabilisce che se gli enti locali omettono di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di un commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, e il commissario dovrà provvedere entro 60 giorni dal conferimento dell'incarico. - Solo se la Regione non ha previsto la nomina di un difensore civico regionale, si applicherà l'articolo 4, comma 2, della legge 444/1999, per evitare che vi sia un vuoto normativo. La sentenza ha il merito di fissare alcuni principi di fondo che sono da condividere, e che possono essere così riassunti: - il difensore

civico comunale non è un organo amministrativo o un organo di governo dell'ente locale. È un organo garante dell'indipendenza e dell'imparzialità dell'agire dell'ente nel quale viene nominato, e può essere paragonato a un'Authority; - lo Statuto, pur essendo un atto formalmente amministrativo, è sostanzialmente un atto normativo di livello «subprimario» (cioè sottostante ai principi fissati dal Dlgs 267/2000), ed è la determinante espressione dell'autonomia normativa e dell'identità giuridica dell'ordinamento locale.

Vittorio Italia

ANCI RISPONDE

Mancati contratti, da aprile l'indennità è obbligatoria

L'articolo 33 della legge 2/2009, di conversione del Dl 185/2008 prevede che le Pa non statali, e dunque anche gli enti locali, possono provvedere, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al primo anno del biennio economico 2008/09, ove non corrisposta durante l'anno 2008. La norma lascia a ogni amministrazione la facoltà di corrispondere o meno l'indennità. Il successivo articolo 2, comma 35, della legge 203/2008 dispone che in caso di mancata stipula dei Ccnl, «in ogni caso a decorrere dal mese di aprile è erogata l'indennità di vacanza contrattuale». Da aprile, dunque, vige in capo alle Pa un obbligo di erogare l'indennità in oggetto. Le norme autorizzano la Pa ad erogare l'indennità superando i richiami alle procedure definite dai Ccnl per la sua corresponsione. Gli enti locali possono corrispondere l'indennità pur in assenza dell'accordo preventivo previsto dall'articolo 2, comma 6, del Ccnl del comparto. **Gli accordi contrattuali - L'articolo 33 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 è applicabile direttamente agli Enti locali senza attendere la stipula dell'apposito accordo da parte dell'Aran? In caso**

di risposta affermativa l'erogazione della indennità di vacanza contrattuale per il periodo aprile-dicembre 2008 è obbligatoria o facoltativa per il Comune? In merito alla richiesta di parere si ritiene che, coerentemente con la posizione espressa dal ministero dell'Economia, le previsioni recate dall'articolo 33, comma 4, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, convertito nella legge 28 gennaio 2009 n. 2, autorizzino l'Amministrazione a erogare un'indennità di vacanza contrattuale superando i richiami alle procedure definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro per la corresponsione della stessa indennità. Tali procedure nel comparto Regioni e Autonomie locali sono regolate dall'articolo 2, comma 6, del Ccnl 11 aprile 2008. Il citato comma 4 attribuisce alle amministrazioni diverse da quelle statali una facoltà discrezionale in ordine alla scelta di corrispondere o meno tale indennità. **La legge finanziaria 2009 - La Legge finanziaria 2009 (n. 203/2008,) all'articolo 2 comma 35, ha previsto per il 2009, a decorrere dal mese di aprile, l'erogazione della indennità di vacanza contrattuale. Si chiede se tale erogazione abbia carattere di facoltà o di obbligo per il**

Comune. Si ritiene che la disposizione della legge finanziaria 2009 riferita alla corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale abbia un tenore diverso dalla disposizione dettata dall'articolo 33 comma 4 del Dl 185/2008. L'articolo 2, comma 35 della legge finanziaria 2009 prevede infatti che: «in ogni caso, a decorrere dal mese di aprile è erogata l'indennità di vacanza contrattuale». Sembra quindi che tale previsione configuri uno specifico obbligo in capo all'Amministrazione. **Gli importi - Si chiede di sapere quali siano le modalità di calcolo da applicare per il pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale e come ci si debba comportare in riferimento al segretario comunale, tenuto conto che la categoria interessata attende il contratto per il biennio 2006/2007.** In merito alla definizione degli importi da corrispondere a titolo di indennità di vacanza contrattuale, si segnala che il ministero dell'Economia ha pubblicato sul proprio sito la tabella con il relativo ammontare per categoria e posizione economica, per il personale del comparto Regioni - Autonomie locali, ivi compreso il segretario. **Vacanza contrattuale - Il comma 35, dell'articolo 2**

della Finanziaria 2009 prevede che in caso di mancata stipula dei Contratti Collettivi, «dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria le somme previste possono essere erogate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile è erogata l'indennità di vacanza contrattuale». L'erogazione dei benefici economici coincide con l'erogazione della vacanza contrattuale? L'erogazione della indennità di vacanza contrattuale è cosa diversa rispetto alla corresponsione dei benefici economici previsti dalle Finanziarie 2008-2009 per i rinnovi dei Ccnl relativi al biennio economico 2008-2009. Il legislatore, infatti, ha previsto la possibilità, in assenza di Ccnl, di corrispondere l'indennità di vacanza contrattuale, possibilità che diventa obbligo a decorrere da aprile 2009 e nello stesso tempo ha previsto la possibilità che le amministrazioni sentite le organizzazioni sindacali, corrispondano interamente i benefici contrattuali.

Annalisa D'amato

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.11

TRIBUTI - La possibilità per i Comuni resterà teorica finché non cambia il sistema

Rifiuti, passaggio alla Tia bloccato dal nodo-costi

Il Dl ambiente riapre alla tariffa ma la copertura è impraticabile

La legge di conversione del Dl 208/08, approvata in prima lettura dal Senato, conferma il blocco del regime di prelievo per tutto il 2009, ma consente ai Comuni di passare a Tia qualora entro il 30 giugno 2009 non venga approvato il regolamento attuativo previsto dall'articolo 238 del Dlgs 152/06. L'intenzione del legislatore di restituire autonomia ai Comuni in materia - sbloccando una situazione che dura da ormai tre anni - è apprezzabile, ma presenta alcuni problemi. In primo luogo, il riferimento al 30 giugno 2009 non può essere inteso come possibilità di passare alla Tia dal 1° luglio, per diverse ragioni: il cambio di sistema in corso d'anno si porrebbe in contrasto con il blocco del regime di prelievo per tutto il 2009; - è impensabile, da un punto di vista pratico, gestire una medesima annualità con due entrate diverse; - un'eventuale modifica regolamentare adottata dopo il 30 giugno 2009 avrebbe efficacia solo dal 1° gennaio 2010 (articolo 52, comma 2, del Dlgs 446/97). Quindi la norma consente ai Comuni di effettuare il passaggio a Tia dal 1° gennaio 2010 «ai sensi delle disposizioni vigenti». E qui sorge un altro problema: sulla base di quale normativa i Comuni dovranno approvare i regolamenti per la Tia? L'articolo 49 del Dlgs 22/97 (decreto Ronchi), che ha consentito a molti enti di attivare la tariffa «in via sperimentale», è stato abrogato dal Codice ambientale. Il testo approvato dal Senato non si esprime sulla possibilità di avviare il nuovo regime in via sperimentale, quindi i Comuni dovrebbero fare ricorso alla propria autonomia regolamentare per applicare un prelievo sfornito di base legislativa, almeno sino a quando non sarà adottato il regolamento. L'unico provvedimento «vigente» cui fare riferimento per la Tia resta il metodo normalizzato (Dpr 158/99). Ma sorge il problema della copertura dei costi del servizio, che viene imposta in maniera integrale dal Dpr 158/99, a differenza del nuovo Codice ambientale che prevede la copertura graduale. Inoltre, occorrerebbe coprire anche i costi amministrativi, di accertamento, riscossione eccetera (previsti dal metodo normalizzato), oggi non coperti con la Tarsu. Senza considerare, poi, l'assenza di parametri applicativi certi, che richiederebbero indicazioni legislative. È sufficiente osservare le esperienze dei Comuni passati a Tia (oltre 1.200) per rendersi conto di come la situazione attuale sia estremamente difforme. Ad esempio, i termini per effettuare il recupero delle annualità pregresse vengono diversamente individuati in un periodo che va da due a

dieci anni (contro i cinque previsti per i tributi locali); la stessa diversificazione si verifica per i rimborsi; per quanto riguarda poi le penalità, solo in alcuni casi viene rispettato il parametro legale (articolo 7-bis, Dlgs 267/2000), mentre le grandi città (tra cui Roma, Genova e Firenze) applicano le stesse sanzioni della Tarsu, senza considerare i Comuni che hanno introdotto maggiorazioni «civilistiche» dal 10 al 50% a titolo di risarcimento del danno. Insomma, è senz'altro arrivato il momento di uniformare le modalità applicative, e il ministero dell'Ambiente dovrebbe adottare il regolamento attuativo prima della fine dell'anno per consentire ai Comuni di applicare, a regime, la nuova tariffa prevista dal Codice ambientale.

Giuseppe Debenedetto

SERVIZIO IDRICO - Le contromisure del Governo dopo la bocciatura costituzionale

Sull'acqua rimborsi a rischio

IN CONFLITTO - Le limitazioni poste agli indennizzi vanno in senso contrario al diritto stabilito dalla sentenza della Consulta

Gli utenti non serviti dal depuratore dovranno comunque pagare una quota per gli oneri sostenuti dai gestori e non potranno ottenere il rimborso integrale delle somme pagate in precedenza. È quanto prevede la legge di conversione del Dl 208/08, approvata in prima lettura dal Senato, che ripropone in maniera più elaborata la norma che il Governo ha tentato di inserire nel Dl ambiente, poi scomparsa dalla versione ufficiale proprio perché appariva elusiva della sentenza 335/2008. Il testo approvato al Senato si muove su due direttrici: - il recupero dei costi sostenuti dai gestori per realizzare o completare gli impianti di depurazione, che diventano una «componente vincolata» della tariffa idrica e di conseguenza concorrono a formare il conto finale dovuto dall'utente; - il rispetto del principio «chi inquina paga», da attuare con suc-

cessivo Dm cge dovrà quantificare le voci che incidono sulla componente vincolata della tariffa, oltre a prevedere il pagamento di un contributo per chi non è allacciato al servizio di depurazione, quantificando il danno ambientale comunque provocato dagli scarichi non depurati. La soluzione tracciata dal legislatore sarà più chiara quando verrà approvato il Dm, ma restano le perplessità di un sistema basato principalmente sulle esigenze della finanza pubblica, specialmente sui rimborsi. Per chiudere la situazione il legislatore interviene infatti anche sulla quantificazione delle somme. Sulla procedura da seguire, è previsto che le somme siano restituite a dal 1° ottobre 2009 ed entro il termine massimo di cinque anni, anche in forma rateizzata. Nel merito, l'importo da rimborsare sarà decurtato dei costi sostenuti dai gestori per realizzare o completare gli im-

pianti di depurazione (cioè la «componente vincolata» della tariffa idrica), previa adozione di un Dm che precisi quali sono le voci che incidono su questo punto. La soluzione del rimborso parziale appare elusiva della sentenza 335/2008 in quanto il legislatore può toccare aspetti procedurali ma non può limitare il diritto dell'utente al rimborso, facendo così prevalere le esigenze della finanza sui principi del diritto, ponendosi in contrasto al principio di intangibilità del giudicato più volte ribadito dalla stessa Consulta, secondo cui «al legislatore è precluso intervenire, con norme aventi portata retroattiva, per annullare gli effetti del giudicato» (Corte costituzionale n. 282/2005). Resta poi la questione sul termine retroattivo dei rimborsi, rimandata alle determinazioni del ministro dell'Ambiente e dei gestori. Al riguardo la Corte dei Conti Lombardia (parere 25/2009)

ha affermato la tesi della prescrizione quinquennale, non ritenendo configurabile l'indebito oggettivo, contrariamente a quanto invece affermato dalla Corte dei Conti Molise (parere 3/2009) secondo cui le somme incassate dall'ente - in assenza di una effettiva controprestazione - sono da ritenere "sine causa" e quindi l'utente può chiedere la restituzione delle stesse entro il termine di prescrizione ordinaria. Quest'ultimo orientamento risulta peraltro conforme a decisioni della Cassazione sugli effetti retroattivi della pronuncia d'incostituzionalità, fermo restando che la prescrizione ordinaria decennale non può andare oltre la data di introduzione del regime tariffario (3 ottobre 2000).

G. Deb.

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.11

Le norme non vietano l'efficacia retroattiva delle novità

Anche dopo il bilancio regolamenti ritoccabili

IL PRINCIPIO - Il limite stabilito dal «via libera» al preventivo si può porre solo in riferimento a decisioni che incidano sull'ammontare delle entrate

Come ogni anno, anche nel 2009 la proroga del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione comunali (rinviato con Dm del Viminale al 31 marzo) ripropone la possibilità per gli enti locali di approvare le modifiche ai regolamenti sulle entrate anche dopo il 1° gennaio, dotando tali modifiche di efficacia retroattiva. Per quanto l'articolo 52, comma 2, Dlgs 40/1997, disponga che i regolamenti sono approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 12 gennaio dell'anno successivo, l'articolo 53, comma 16 della legge 388/2000 (poi modificato dall'articolo 27, comma 8 della legge 448/2001) ha precisato che il termine per deliberare aliquote e tariffe, e per approvare i regolamenti sulle entrate, è fissato entro la data prevista da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, indicando espressamente che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento». Chiarito questo, occorre tuttavia risolvere il problema se tali regolamenti - al pari di tariffe e aliquote dei tributi - possano essere modificati con effetto retroattivo anche dopo l'approvazione del preventivo, purché nel rispetto del termine fissato a livello statale, o se l'approvazione del bilancio chiuda i giochi. In merito, si ritiene che le norme vigenti non pongano alcuna preclusione all'approvazione con effetto retroattivo anche dopo il via libera al bilancio, dovendo più che altro essere distinti i termini di approvazione di tariffe e aliquote da quelli di approvazione dei regolamenti. Infatti, mentre tariffe e aliquote devono essere varate prima del bilancio o insieme a questo (sulla base dell'articolo 54, comma 1 del Dlgs 446/1997), le modifiche ai regolamenti sulle entrate possono essere slegate dal bilancio, in particolare quando si introducano norme tecniche o procedurali. Tale valutazione trova

riscontro nel fatto che l'articolo 53, comma 16 della legge 388/2000 ha previsto espressamente, soltanto in relazione ai regolamenti, la possibilità di attribuire loro efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, ove siano approvati entro il termine ultimo fissato da norme statali, senza mai effettuare alcun riferimento alla effettiva data di approvazione del bilancio di previsione stesso. Il fatto che il legislatore abbia ritenuto necessario ribadire in un apposito comma la possibilità di attribuire efficacia retroattiva ai regolamenti trova giustificazione proprio nella differenza tra le aliquote e le tariffe, che (dovendo essere forzatamente approvate insieme al bilancio) prestano necessariamente effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, ed i regolamenti, che (potendo invece essere approvati anche dopo il bilancio) avevano necessità di una espressa previsione normativa che ne sancisse, in tale ipotesi, la retroattività. Ribadita tale possibilità, si evidenzia che

un limite alla possibilità di approvare modifiche regolamentari potrebbe porsi soltanto con riferimento a norme in grado di incidere sui termini del bilancio già approvato dal Comune, in particolare ove destinate ad introdurre aumenti dei tributi, che risultano espressamente vietati dall'articolo 77-bis, comma 30, del 112/2008, convertito nella legge 133/2008, il quale ha introdotto il blocco all'aumento dei tributi locali per il triennio 2009-2011 o sino all'effettiva attuazione del federalismo fiscale, con una disposizione che la Corte dei Conti per le Marche, con il parere 1/2009, ha confermato essere applicabile anche alle modifiche regolamentari che determinino un inasprimento del prelievo tributario rispetto ai regolamenti vigenti nel 2008, che pertanto, costituendo degli aumenti indiretti dei tributi, non potranno comunque essere adottati dai Comuni.

Maurizio Fogagnolo

SCADENZE - Gli adempimenti Irap e Iva

Rivoluzionato il calendario per i versamenti fiscali

L'estromissione da Unico della dichiarazione Irap (Dm 11.09.2008) e l'anticipazione al 30 aprile del termine di approvazione del rendiconto (articolo 2-quater del Dl 154/08) rivoluzionano il calendario Irap e Iva degli enti locali. L'obbligo di approvare il rendiconto entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio anticipa di un mese il termine di versamento di saldo e primo acconto dell'Irap «commerciale» (articolo 10-bis del Dlgs 446/97). L'articolo 17 del Dpr 435/01 stabilisce, per i soggetti che in base alla legge approvano il bilancio oltre i 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, l'obbligo di versare saldo e primo acconto entro il 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Fino al 2008 gli enti locali, che approvavano il rendiconto entro giugno, versavano a luglio (fatta salva la dilazione ad agosto con la maggiorazione del

0,4%). Da quest'anno, invece, si applica la norma principale dell'articolo 17: versamento entro il 16 di giugno (o luglio con maggiorazione del 0,4%). Nelle istruzioni al modello Irap 2009 (paragrafo 51, pag. 70) si attesta poi che il termine per il saldo dell'Irap «retributiva» è da effettuare entro il termine della presentazione della dichiarazione (30 settembre secondo il Dl 207/08 in corso di conversione), ai sensi dell'articolo 3 del Dm 421/1998. L'agenzia delle Entrate quindi restituisce vigore a una norma secondaria che si riteneva implicitamente abolita con il Dpr 435/01. In tal senso, peraltro, l'Agenzia si era espressa con la circolare 54/E/2002, paragrafo 17.3, in cui forniva istruzioni agli enti locali trascurando il decreto 421. Resta il fatto che l'eventualità di un debito di Irap «retributiva» dovuto dopo versamento dell'acconto di di-

cembre, cioè a metà gennaio, è un caso limite da non confondere con irregolarità da sanare. L'approvazione del modello di dichiarazione Irap separato da Unico (Dm 11/09/08) si riflette sulla tempistica dei versamenti Iva per una sorta di effetto domino. La presentazione di Unico (articolo 3 del Dpr 322/98) è riservata ai soggetti che devono dichiarare in quel modello almeno due tributi. Gli enti locali, essendo esclusi dall'Ires (articolo 74 del Tuir), fino al 2008 per l'anno d'imposta 2007 hanno presentato il modello Unico per Iva e Irap. L'uscita dalla dichiarazione unificata del tributo regionale comporta, già dal 2009 per il 2008, l'obbligatorietà di presentare in forma autonoma anche la dichiarazione Iva. Per i Comuni si rende quindi inapplicabile la facoltà prevista dall'articolo 6 del Dpr 542/99 di posporre il versamento del saldo Iva an-

nuale dal termine ordinario di scadenza del 16 marzo fino alla scadenza del saldo Irap «commerciale» (16 giugno) con la maggiorazione del 0,4% per ogni mese o frazione di mese decorrente dal 17 marzo. Pertanto, diversamente dal passato, tutti gli enti che dovesse (tardivamente) riscontrare dopo il 16 marzo la necessità di effettuare il versamento Iva a titolo di saldo da dichiarazione annuale (codice tributo 6099), a causa di variazioni del pro-rata di detraibilità, rettifiche della detrazione ex articolo 19-bis del Dpr 633/72, o altre variazioni in aumento dell'imposta, non potranno più accedere alla facoltà della dilazione, dovendo ricorrere al più oneroso ravvedimento (articolo 13 del Dlgs 472/97).

Marco Nocivelli

FINANZA PUBBLICA - «Premio» di difficile applicazione

Il risparmio non allenta il Patto

IL PROBLEMA - Solo i minori oneri «non registrati» nei conti attivano il beneficio ma questa condizione appare irrealizzabile

Il risparmio degli enti locali può essere (parzialmente) utilizzato per alleggerire i saldi finanziari del Patto 2009, ma l'applicazione della norma offre più di un dubbio applicativo (come accade per l'altro "premio" agli enti virtuosi, relativo alla spesa per investimenti). L'articolo 2-ter della legge 2/09 detta una disciplina transitoria per i Comuni (non per gli altri enti locali) che hanno rispettato il Patto nel triennio precedente e destinato somme a investimenti infrastrutturali o al pagamento di spese in conto capitale, se finanziate con economie derivanti da riduzione di oneri finanziari. La locuzione adoperata dal legislatore, però, non è di facile interpretazione. Secondo la lettera a), comma 1, dell'articolo 2-ter, deve infatti trattarsi di risparmi legati al minore onere finanziario conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla loro rinegoziazione, se non già conteggiato nei bilanci di previsione. Poiché il beneficio è limitato ai pagamenti di investimenti per impegni già assunti (pertanto antecedenti all'esercizio 2009), è del tutto inverosimile che gli stessi possano essere finanziati con economie delle quali non si sia tenuto conto in fase di programmazione finanziaria. L'articolo 199 del Dlgs 267/2000 dispone infatti le seguenti fonti per il finanziamento degli investimenti: a) entrate correnti con specifico vincolo di legge; b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento

dei prestiti; c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni; d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle regioni, di organismi comunitari e internazionali; e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 187; f) mutui passivi; g) altre forme di ricorso al mercato finanziario. In virtù degli articoli 183, comma 5 e 199 del Dlgs 267/2000, quindi, l'assunzione dell'impegno di spesa per investimenti va preceduta dall'accertamento (giuridico e contabile) della fonte di finanziamento, che pertanto deve trovare rappresentazione nei bilanci di previsione. Mal si comprende, inoltre, il motivo per il quale non possa bene-

ficiarsi anche dei minori oneri finanziari derivanti dalla riduzione dei tassi di interesse (variabile) sulle obbligazioni oltre che sui mutui. Di più agevole comprensione è la lettera b) dell'articolo 2-ter, nonostante il richiamo alla sola rinegoziazione (e non anche all'estinzione anticipata) di mutui e prestiti con quota disponibile dell'avanzo di amministrazione. Solo il Dm dell'Economia, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, potrà chiarire i dubbi e offrire elementi di valutazione sull'efficacia delle disposizioni, che peraltro non possono incidere sui saldi dell'indebitamento netto e del fabbisogno per più di 5 milioni nel 2009.

Anna Guiducci

La ricognizione di ItaliaOggi Sette sulle norme regionali e sui regimi differenziali d'imposta

Il puzzle Irap rinnova le tessere

Agevolate aziende certificate e pmi, ma anche onlus e coop

Ben 33 nuovi regimi differenziali Irap al debutto dal periodo d'imposta 2008. È questo il risultato della ricognizione effettuata da ItaliaOggi Sette sulla legislazione secondaria relativa all'imposta attività produttive delle regioni e province autonome italiane (in tabella le caratteristiche e le aliquote da applicare per i principali regimi differenziali). Anche quest'anno dunque i contribuenti, prima di chiudere i conti 2008 dovranno cimentarsi nella verifica di quale regime e soprattutto quale aliquota Irap applicare alla base imponibile prodotta nelle singole regioni del paese. Quest'anno l'operazione di ricognizione risulta ulteriormente complicata dalla variazione dell'aliquota Irap di riferimento, disposta dalla legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007). A seguito di ciò, le regioni e le province autonome hanno dovuto procedere alla ridefinizione anche delle aliquote applicabili ai regimi differenziali Irap già deliberati in passato con riferimento all'aliquota base allora vigente pari a 4,25 punti percentuali. Le novità introdotte dalle regioni nel panorama del tributo regionale spaziano dall'introduzione di agevolazioni o esenzioni a favore di particolari settori produttivi o soggetti meritevoli a incrementi e maggiorazioni dell'aliquota base. Generalmente le agevolazioni e le esenzioni vengono concesse a soggetti che operano nel sociale quali per esempio le cooperative sociali o le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus). Si riscontrano tuttavia anche dei casi in cui le regioni concedono riduzioni dell'aliquota base a favore di soggetti operanti in determinati settori economici ritenuti meritevoli di aiuti. È il caso per esempio delle agevolazioni concesse dalla Sardegna per le piccole e medie imprese operanti nel settore dell'agricoltura e della pesca. Anche gli investimenti meritevoli a incrementi e l'ottenimento di certificazioni attestazioni sono a volte considerate degne di riduzione di aliquota. A volte invece è il virtuosismo dell'ente titolare della potestà normativa di carattere secondario che può consentire una generalizzata riduzione dell'aliquota base Irap a favore di tutti i soggetti economici operanti nel suo territorio. È il caso delle province autonome di Trento e Bolzano che hanno concesso, entrambe, la riduzione dell'aliquota base Irap applicabile dal 3,9 al 3,44 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

LE NOVITÀ DEL 2009

	Aliquota	Entrata vigore	Termine
CAMPANIA (Maxi-Irap)*			
Agevolazioni per Onlus e cooperative sociali	4,25%	2008	a regime
LIGURIA			
Maggiorazione aliquota attività economiche settori codice Atecofin: 11 - 23 - 40 - 64	4,82%	2008	a regime
LOMBARDIA			
Agevolazione scuole materne l.r. 8/1999	2,98%	2008	a regime
Esenzione per le ASP succedute alle IAPB	esenti	2008	a regime
MARCHE			
Riduzione aliquota coop. sociali lett. A art.1, c.1, l.381/91	2,5%	2008	a regime
Riduzione aliquota coop. sociali lett. B art.1, c.1, l.381/91	1,5%	2008	a regime
PIEMONTE			
Agevolazione per le IPAB	4,25%	2008	a regime
Agevolazione per Onlus dedite esclusivamente all'assistenza educativa, sociale e sanitaria	2,25%	2008	a regime
PUGLIA			
Maggiorazione aliquota ordinaria del 3,9%	4,82%	2008	a regime
Maggiorazione aliquota 1,9% settore agricolo	2,90%	2008	a regime
SARDEGNA			
Agevolazione per pmi operanti in vari settori economici identificati con codici Ateco 2002	2,98%	2008	2010
Agevolazione per pmi operanti settori agricoltura e pesca	0,90%	2008	2010
TOSCANA			
Agevolazione per soggetti con qualifica di impresa sociale	2,98%	2008	a regime
Agevolazione per alcuni soggetti che hanno ottenuto la registrazione EMAS	3,21%	2008	2008/2010
Agevolazione per alcuni soggetti che hanno ottenuto la certificazione ISO 14001	3,53%	2008	2008/2010
Agevolazione per alcuni soggetti che hanno ottenuto la certificazione SA 8000	3,44%	2008	2008/2010
UMBRIA			
Agevolazione per cooperative sociali tipo A e di lavoro	2,98%	2008	a regime
Maggiorazione aliquota irap per molti settori di attività economica individuati con codici Ateco 2007	4,82%	2008	a regime
VALLE D'AOSTA			
Agevolazione per soggetti passivi che incrementano il valore della produzione e i costi del personale	2,98%	2008	a regime
VENETO			
Agevolazione ad aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) succedute alle IPAB su attività istituzionale	7,58%	2008	a regime
Agevolazione ad aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) succedute alle IPAB su attività non istituzionale	2,98%	2008	a regime
PROVINCIA DI BOLZANO			
Riduzione generalizzata di aliquota di 0,46 punti	3,44%	2008	a regime
PROVINCIA DI TRENTO			
Riduzione generalizzata di aliquota di 0,46 punti	3,44%	2008	a regime

*Maxi-Irap: incremento di 0,92 punti percentuali all'aliquota ordinaria del 3,9% per le Regioni che hanno sfiorato il tetto in materia di spesa sanitaria. Fermo aliquota massima al 4,82%.

FISCO & REGIONI

Il federalismo presenta il conto

Il federalismo fiscale Irap presenta il conto. Risulta sempre più difficile per i contribuenti districarsi nella varietà di nuovi regimi impositivi introdotti dalle regioni e comprendere la giusta aliquota da applicare. Quest'anno infatti lo scenario delle aliquote del tributo regionale oltre ad arricchirsi a seguito di nuove determinazioni adottate in virtù della potestà legislativa delle regioni e province autonome, risulta arricchito anche dalle riparametrazione delle aliquote già deliberate in passato con riferimento all'aliquota Irap del 4,25%. La diminuzione dell'aliquota ordinaria dell'imposta regionale al 3,9% disposta dalla legge finanziaria per il 2008, con decorrenza dal 1° gennaio 2008 ha infatti imposto la necessità di rideterminare tutte le aliquote modificate dagli enti locali antecedentemente al 1° gennaio 2008 (data dalla quale ha effetto la suddetta diminuzione di aliquota) ed aventi come misura di riferimento il precedente valore percentuale del 4,25%. Tutto ciò per effetto delle disposizioni contenute nel comma 226 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008, così come puntualmente chiarito anche dalla risoluzione n.13/DF del 10 dicembre scorso. La riparametrazione in commento deve essere fatta sulla base del rapporto intercorrente fra la nuova misura dell'aliquota Irap (il 3,9) e la vecchia misura (il 4,25) che

risulta essere pari a 0,9176 punti percentuali. Prima misura ad essere colpita da questa rimodulazione di aliquota è la maxi-Irap, ovvero la maggiorazione di aliquota applicata dalle regioni che hanno sfiorato il tetto in materia di spesa sanitaria e non hanno trovato un accordo per la relativa copertura finanziaria con il governo centrale. In questi casi infatti dal 2008 la maggiorazione dell'aliquota dovrà essere pari al massimo a 0,92 punti percentuali mentre l'aliquota massima del tributo non potrà superare il 4,82%. Lo scorso anno invece l'aliquota della maxi-Irap poteva arrivare fino a un punto percentuale oltre l'aliquota base e attestarsi quindi anche al 5,25%. Allerta massima quindi da parte dei contribuenti che si apprestano alla chiusura dei conti 2008 e alla determinazione dell'imposta regionale dovuta sul valore della produzione. Occorrerà verificare con estrema attenzione quale sia l'aliquota corretta che deve essere applicata per non incorrere in errori. Nella tabella in pagina, con la finalità di fornire ai lettori utili indicazioni, si sono elencate le principali novità in materia che debutano dal 1° gennaio 2008 a seguito di delibere adottate dai competenti enti locali. Naturalmente, come si legge anche nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione Irap 2009, essendo la materia suscettibile di aggiornamenti ed evoluzioni conti-

nue, per maggiori informazioni in ordine alla corretta applicazione delle nuove disposizioni è opportuno che i contribuenti interessati si rivolgano agli uffici tributi delle singole regioni o province autonome. A complicare ulteriormente le cose ci si è messa anche la fantasia di molte amministrazioni locali. Sempre più spesso le regioni introducono maggiorazioni di aliquota o agevolazioni a favore di determinate categorie economiche per l'individuazione delle quali si fa riferimento alle varie tipologie di codifiche Istat. Esempi di questo genere le troviamo, fra gli altri, in Emilia Romagna, Lazio, Marche, Umbria e Toscana. In alcuni casi il riferimento è alle codifiche Atecofin 2004, altre volte ai codici di attività Istat, o alle codifiche Ateco 2007. Come se ciò non bastasse molti di questi provvedimenti fanno riferimento non a specifici codici attività bensì a interi comparti economici per cui i contribuenti dovranno prestare particolare attenzione per verificare se eventualmente la loro attività rientra o meno nelle disposizioni sopra ricordate. Naturalmente per ognuna delle singole disposizioni emanate dalle leggi regionali che intervengono a modificare le aliquote o il regime impositivo applicabile rispetto alla normativa primaria, è assegnata una codifica che deve poi essere riportata nel modello di dichiarazione Irap. Le codifiche sono for-

mate da una lettera e un numero progressivo. La lettera funge da acronimo del tipo di disposizione sottostante. Così avremo che con la lettera «A» vengono identificate le agevolazioni concesse in termini di riduzione dell'aliquota base applicabile, con la lettera «E» le esenzioni dal tributo regionale mentre con la lettera «M» si identificano le maggiorazioni di aliquota applicabili. Costituiscono codifiche residuali quelle identificate con la lettera «CR», «N» ed «SM». Con esse si fa riferimento rispettivamente: a crediti d'imposta, non variazioni di aliquota e sospensione della maggiorazione. Sulla base degli elenchi di disposizioni contenute in allegato alle istruzioni al modello Irap 2009 la regione più virtuosa per numero di codifiche è senza dubbio il Lazio. Qui vi sono infatti ben 13 codifiche per altrettanti regimi differenziali Irap di cui ben sette rappresentano agevolazioni in termini di riduzioni di aliquota applicabile mentre esattamente tre sono le maggiorazioni di aliquota. Seguono a ruota il Lazio, la Toscana e la provincia di Trento dove si contano ben 10 regimi differenziali Irap applicabili. Minori regimi differenziali Irap si registrano in assoluto nella Basilicata, dove si contano solo due codifiche di regimi agevolativi, il Piemonte, con solo quattro regimi differenziali Irap e la provincia di Bolzano.

FISCO & REGIONI - Dalle maggiorazioni alle esenzioni Umbria, Marche, Toscana: una molteplicità di regimi differenziali

Riduzioni di aliquota (che ricomprende però un ampio ventaglio di operatori economici). Le agevolazioni e le esenzioni vengono riservate alle cooperative sociali e a quelle di produzione e lavoro facendo riferimento unicamente alle attività istituzionali dalle stesse esercitate. Ciò significa che qualora questi soggetti svolgessero anche altre attività diverse da quelle istituzionali sul valore della produzione ad esse afferenti dovrà essere applicata l'imposta regionale sulla base dell'aliquota ordinaria. L'unica maggiorazione di aliquota introdotta dalla regione Umbria, con l'innalzamento dell'aliquota base del 3,9% al 4,82%, è riservata alle aziende operanti in un numero piuttosto elevato di settori di attività economica individuati sulla base delle codifiche Ateco 2007. Fra questi i più importanti settori sono: produzione distribuzione e commercio di energia elettrica, telecomunicazioni fisse, mobili e satellitari, attività creditizie in genere e quelle di leasing e factoring in particolare, la costruzione, la vendita e l'affitto di beni immobili.

Toscana. Anche in questo caso la potestà normativa secondaria ha trovato terreno fertile. Debuttero infatti con il periodo d'imposta 2008 quattro regimi impositivi Irap di nuova istituzione. Si tratta essenzialmente di agevolazioni con conseguente riduzione dell'aliquota base dell'imposta regionale. La regione ha inteso premiare con le suddette riduzioni percentuali dell'a-

liquota applicabile per il triennio 2008-2010 quei soggetti che abbiano ottenuto, nel periodo tributario precedente, la registrazione Emas o le certificazioni ISO 14001 o SA 8000. Le agevolazioni consistono in riduzioni dell'aliquota base del tributo regionale che si posizionano rispettivamente al 3,21%, al 3,53% e al 3,44%. Evidenti le finalità sottostanti ai citati provvedimenti agevolativi: incentivare con la leva fiscale le imprese che investono in qualità.

Marche. Anche in questo caso partono dal 2008 quattro nuovi regimi differenziali Irap. Si tratta di due regimi agevolativi con riduzione di aliquota a favore delle cooperative sociali di cui alle lettere A e B dell'articolo 1, comma 1, della legge 381/1991, nei quali le aliquote applicabili sono rispettivamente del 2,5 e del 1,5 e di altri due regimi agevolativi con aliquota al 4,13%, rivolti però a favore di una platea più ampia di soggetti economici. Rientrano in queste ultime agevolazioni le imprese in possesso di particolari requisiti quali un'esportazione all'estero di almeno il 50% del fatturato, o abbiano assunto personale a tempo indeterminato da destinare ad attività di innovazione tecnologica e ricerca. Fra gli altri regimi differenziali Irap che debuttero con il periodo d'imposta 2008 occorre ricordare la maggiorazione di aliquota introdotta dalla regione Liguria per le attività economiche contraddistinte dai codici Ateconfin 11 (e-

strazione di minerali), 23 (raffinerie petrolifere), 40 (produzione e distribuzione di energia elettrica, acqua e gas) e 64 (poste e telecomunicazioni sia fisse che mobili). **La Sardegna** invece punta sulla riduzione dell'aliquota al 2,98% a favore delle piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria del commercio, dell'artigianato, del turismo e dei servizi e della ricerca e sviluppo. Per le piccole e medie imprese operanti nel territorio dell'isola e dedite all'attività agricola e alla pesca la riduzione dell'aliquota è invece allo 0,9%. Interessante anche la nuova riduzione di aliquota introdotta a favore delle imprese virtuose operanti nella regione **Valle d'Aosta**. Si tratta di un'agevolazione destinata alle imprese che nel singolo periodo d'imposta realizzino contemporaneamente un incremento del valore della produzione netta e dei costi relativi al personale dipendente. Per esse la regione ha previsto l'applicazione dell'aliquota nella misura ridotta del 2,98%. Nella provincia autonoma di Trento invece la potestà normativa locale ha introdotto ben sei nuovi regimi differenziali Irap a partire dal periodo d'imposta 2008. Fra essi significativa l'agevolazione a favore di quelle imprese che incrementano il valore della produzione lorda o i costi del personale rispetto ai dati riferiti alla media del triennio precedente.

FISCO & CONTRIBUENTI - Con le ultime novità normative un quadro ampio di opportunità di ottenere sanzioni ridotte

Un ventaglio di alternative alle liti

Dai pvc all'acquiescenza: come orientarsi per evitare i conflitti

Ampia gamma di strumenti per la definizione delle liti tributarie o, addirittura, per evitare che insorgano. Con gli ultimi provvedimenti normativi varati tra l'estate e l'inverno 2008, il legislatore ha posto una serie di ulteriori tasselli a disposizione dei contribuenti per regolare le vicende legate alla possibilità di ottenere, mediante la definizione dei diversi atti, una importante riduzione delle sanzioni dovute, tendenzialmente pari a un ottavo della misura che è prevista ordinariamente dalla legge. Oltre a questo, anche l'intervento sul ravvedimento operoso è finalizzato a consentire una interessante possibilità di riduzione delle sanzioni laddove il contribuente in modo spontaneo decida di sanare le violazioni tributarie commesse. Emerge dunque un quadro estremamente composito nell'ambito del quale, peraltro, è importante compren-

dere quali sono le preclusioni di un istituto rispetto all'altro nella logica, di carattere generale, in base alla quale viene data la possibilità una volta soltanto di beneficiare delle riduzioni delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo. In ogni caso, laddove non vengano utilizzati gli istituti preventivi, va ricordato come l'accertamento con adesione riveste sempre un ruolo centrale nella definizione della lite tra amministrazione finanziaria e contribuente. Nonostante questo, la logica che appare emergere dai diversi interventi normativi che si sono succeduti appare quella di ridurre al minimo le eventualità nelle quali si rende necessario lo svolgimento del contraddittorio e, più ancora, la necessità del contenzioso tributario. In altri termini, l'obiettivo appare quello di procedere a un incasso delle somme che si rendono dovute, almeno secondo l'am-

ministrazione finanziaria, in termini di imposte, sanzioni e interessi. Ciò a meno che, naturalmente, il contribuente non ritenga necessario «approfondire» le eventuali contestazioni che gli vengono formulate proprio attraverso lo svolgimento di un contraddittorio o, in caso di esito negativo di tale passaggio amministrativo, nell'ambito di un contenzioso tributario. Più in generale, va osservato come il legislatore si sia orientato, nei diversi interventi normativi, sulla possibilità di pagamento rateizzato senza la prestazione di garanzie da parte del contribuente. Ciò nell'ottica di semplificare ulteriormente le possibilità di chiusura delle liti anche soltanto potenziali. Peraltro, in relazione alle violazioni che sono state già contestate dall'amministrazione finanziaria, esistono ulteriori possibilità di riduzione delle sanzioni. Basti pensare, per esempio, a istituti quali l'ac-

quiescenza agli avvisi di accertamento ovvero anche alla possibilità di pagamento delle somme dovute in caso di avviso bonario sulla base della liquidazione e del controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti. Senza dimenticare, peraltro, che una ultima possibilità di riduzione delle sanzioni dovute dai contribuenti esiste anche nell'ambito della procedura contenziosa mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale che presuppone, comunque, un accordo stavolta dinanzi al giudice tributario. Nella tabella sono riepilogate le diverse ipotesi di istituti deflattivi esistenti nell'ordinamento evidenziando le misure delle riduzioni delle sanzioni e le caratteristiche principali di ciascuno degli istituti in questione.

Duilio Liburdi



Gli strumenti a disposizione

Ravvedimento operoso (novità in vigore dal 25 novembre 2008)	La preclusione è quella dell'avvenuta contestazione della violazione da parte dell'amministrazione finanziaria conosciuta dal contribuente.	<p>1. Omessi versamenti di imposta :</p> <ul style="list-style-type: none"> entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di pagamento la sanzione dovuta è del 2,5 per cento; entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione la sanzione è del 3 per cento <p>2. Infedele dichiarazione Entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva la sanzione è del 10 per cento la maggiore imposta o il minor credito</p> <p>3. Omessa presentazione della dichiarazione Entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine, la sanatoria costa 1/12 della sanzione edittale (258 euro) per ogni singola dichiarazione.</p> <p>In questo caso non è ammesso il pagamento rateizzato di quanto dovuto dal contribuente ma è ammessa la compensazione con eventuali crediti di imposta a disposizione del contribuente.</p>
Definizione dei processi verbali di constatazione	Possono essere definiti i verbali di constatazione che consentono l'emissione di avvisi di accertamento parziale.	<p>Il contribuente paga l'imposta corrispondente ai rilievi, le sanzioni ridotte ad un ottavo del minimo e gli interessi.</p> <p>Il contribuente manifesta la propria volontà di chiudere il pvc formulando una apposita richiesta all'ufficio competente dell'amministrazione finanziaria entro i 30 giorni successivi alla consegna del verbale contenente i rilievi definibili. L'amministrazione finanziaria procede poi alla liquidazione delle somme dovute sulla base del contenuto del pvc inviando apposita comunicazione entro i 60 giorni successivi alla richiesta formulata dal contribuente.</p>
Definizione degli inviti al contraddittorio	Possono essere definiti gli inviti al contraddittorio che non sono stati preceduti da un processo verbale di constatazione.	<p>Il contribuente paga l'imposta corrispondente a quanto ritenuto dovuto dall'amministrazione finanziaria, le sanzioni ridotte ad un ottavo del minimo e gli interessi.</p> <p>Il nuovo istituto si applica :</p> <ul style="list-style-type: none"> per gli inviti al contraddittorio notificati dal 1 gennaio 2009 in materia di imposte sui redditi, Iva ed IRAP; per gli inviti al contraddittorio notificati dal 29 gennaio 2009 in materia di altre imposte indirette quali l'imposta di registro <p>Sulla base delle disposizioni introdotte nel decreto legge n. 185 del 2008, i nuovi inviti al contraddittorio contengono già la liquidazione delle somme dovute in virtù delle eccezioni determinate nell'invito al contraddittorio.</p> <p>In questo caso è necessario il pagamento delle somme dovute od almeno della prima rata entro i 15 giorni precedenti alla data fissata per il contraddittorio.</p>
Accertamento con adesione	La definizione in adesione presuppone lo svolgimento di un contraddittorio tra amministrazione finanziaria e contribuente.	<p>Il contribuente paga l'imposta scaturente da quanto definito, le sanzioni ridotte ad un quarto del minimo e gli interessi. La comparazione del costo della definizione dell'accertamento con adesione rispetto ad altri istituti presuppone una preliminare valutazione sull'imposta scaturente dall'accordo intervenuto tra amministrazione finanziaria e contribuente.</p>
Acquiescenza all'avviso di accertamento	È l'istituto della definizione complessiva della pretesa contenuta in un avviso di accertamento.	<p>Vi sono due ipotesi :</p> <ul style="list-style-type: none"> se l'avviso di accertamento non è stato preceduto da un pvc o da un invito al contraddittorio il contribuente, se non impugna l'avviso e rinuncia a formulare istanza di accertamento con adesione, versa l'imposta complessivamente dovuta, le sanzioni ridotte ad un ottavo del minimo e gli interessi; se l'avviso di accertamento è stato preceduto da un invito al contraddittorio o da un pvc che non hanno formato oggetto di definizione, l'acquiescenza all'accertamento comporta il pagamento dell'imposta complessivamente dovuta, le sanzioni ridotte ad un quarto del minimo e gli interessi.
Definizione agevolata delle sole sanzioni	È un istituto autonomamente regolato dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.	<p>In questo caso, il contribuente ha la possibilità di definizione delle sole sanzioni con il pagamento di un quarto di quanto irrogato dall'amministrazione finanziaria. Vi è la possibilità di prosecuzione della controversia in sede amministrativa o contenziosa limitatamente all'imposta.</p>
Riduzione delle sanzioni nel caso di avvisi bonari notificati dall'amministrazione finanziaria	Sono atti che conseguono alla liquidazione od al controllo formale effettuato dall'amministrazione finanziaria sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti.	<p>In relazione alle somme dovute ai sensi dell'articolo 36 bis del dpr n. 600 del 1973, la sanzione dovuta dal contribuente è del 10 per cento anziché del 30 per cento.</p> <p>Nel caso di somme dovute in base al controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36 ter del dpr n. 600 del 1973, le sanzioni dovute sono del 20 per cento anziché del 30 per cento.</p> <p>In linea generale le somme dovute dal contribuente in base agli avvisi bonari sono rateizzabili in modo sostanzialmente automatico.</p>

REDDITI & CONTRIBUENTI - Le misure previste dalle Entrate: confermati i beni rilevanti, ancorati a quelli individuati nel 1992

Redditometro, al via un restyling

Rivisti i parametri 2008-2009 dello strumento fiscale

Reditometro, al via i nuovi coefficienti reddituali. Confermati i beni rilevanti. Incrementi diffusi dei redditi relativi. Alla disponibilità dei beni è sempre da aggiungere l'eventuale incremento patrimoniale. Da ricordarsi che secondo recente giurisprudenza lo scostamento per almeno due periodi d'imposta tra reddito dichiarato e reddito stimato non deve essere riferito a due anni consecutivi. Con il provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate, protocollo n. 20996 dell'11 febbraio 2009, sono stati rivisti per il 2008 e il 2009 i parametri reddituali e i relativi coefficienti di moltiplicazione per la valutazione dei redditi necessari in riferimento alla disponibilità di determinati beni. È subito da rilevare che nessuna modifica è stata apportata ai beni cosiddetti «rilevanti», che restano ancorati a quelli individuati nell'ormai lontano 1992. In sostanza, è attribuita ex lege ai beni individuati con il Dm 10 settembre 1992 la valenza di «elementi e circostanze di fatto certi» che rivelano in modo inequivocabile la capacità contributiva del contribuente, essendo la possibilità di acquisto e disponibilità di tali beni una manifestazione sintomatica di capacità reddituale; da ciò deriva che esiste una relazione tra consumi e fasce di reddito secondo il principio dell'id quod plerumque accidit. Partendo da questo presupposto, l'azione di accertamento è indirizzata nei confronti di quei soggetti che dichiarano un ammontare di reddito a prima vista incompatibile con lo stile di vita condotto. Al dunque, se un contribuente dichiara redditi non elevati e allo stesso tempo, per esempio, ha familiari a carico, spese evidenziate nel quadro RP di Unico PF o nel quadro E del 730, possiede due autovetture e un ciclomotore per il figlio, ha due appartamenti, nonché una serie di segnalazioni dai software disponibili per l'amministrazione finanziaria che evidenziano il sostenimento di diverse spese (si pensi alle utenze per gas, energia, acqua, telefono, ma anche ad altri pagamenti comunque «tracciati» per il fisco, come le rate di un leasing o di altri finanziamenti o la corrispondenza di una assicurazione sanitaria), è evidente il sorgere di un legittimo dubbio in ordine all'attendibilità della dichiarazione presentata da detto contribuente. In particolare, il meccanismo di calcolo del redditometro si compone in estrema sintesi delle seguenti fasi: sono individuati degli elementi indicatori di capacità contributiva (autovetture, abitazioni, domestici, e così via), prevedendo per ciascuno di essi la sud-

divisione in classi (in base a cilindrate, metri quadri), e fissando per ciascuna classe la spesa connessa alla disponibilità del bene. Tale spesa è poi moltiplicata per un «coefficiente» che identifica la quota di reddito destinata al riguardo; i valori reddituali sintetici attribuiti a ciascun bene sono ordinati in senso decrescente e sommati in misura differenziata, attribuendo un valore pieno (100%) al reddito (bene) più elevato e un valore decrescente (60, 50, 40%) ai beni aventi rispettivamente il secondo, terzo e quarto valore in termini di reddito sintetico, per poi giungere a una percentuale del 20% attribuita al reddito corrispondente ai beni dal quinto in poi; alla somma precedente, si aggiunge, se esistente, la quota relativa all'incremento patrimoniale, stimata quale risparmio conseguito nell'arco del quinquennio antecedente l'acquisto. In pratica, se un soggetto acquista un bene (casa o vettura), si presume abbia realizzato tale acquisto con i redditi percepiti nell'anno di acquisto e nei 4 anni antecedenti (per esempio, incremento patrimoniale di 200 mila euro, presunto realizzato con redditi costanti di 40 mila euro annui). In tal modo l'amministrazione finanziaria giunge alla determinazione del reddito sintetico. Sarà poi compito della stessa ammi-

nistrazione, da un lato, e del contribuente, in fase difensiva, dall'altro, dimostrare o meno la sussistenza di altre fonti reddituali, sia proprie non evidenziate in dichiarazione (come i redditi esenti o quelli soggetti a tassazione separata), sia di altri familiari, che consentono l'acquisto o il mantenimento dei beni «incriminati». Il redditometro, oggi, torna prepotentemente in auge per una serie di motivazioni: in primo luogo, in quanto lo prevede espressamente la manovra estiva 2008, che punta sempre di più su tale strumento per una migliore selezione dei contribuenti e per un primo riscontro in ordine alla credibilità delle dichiarazioni; in secondo luogo, per il perfezionamento della tecnologia disponibile in ordine alle informazioni reperibili. Infatti, oggi il fisco dispone di una serie di strumentazioni che consentono non soltanto di individuare meglio il soggetto meritevole di un accertamento, ma anche di lavorare diverse notizie che denotano l'effettiva disponibilità di ricchezza del contribuente; in terzo luogo, sulla base del trend giurisprudenziale che ha ripetutamente confermato l'inversione dell'onere della prova, salvaguardando il meccanismo del redditometro e riconoscendo in capo al contribuente l'onere di dimostrare, nei fatti, la disponibilità di ri-

sorse economiche atte a soddisfare i costi connessi allo stile di vita condotto. Prima di osservare le modifiche apportate ai coefficienti, è importante riflettere sulla inattaccabilità del concetto di fondo del redditometro, che non può essere assolutamente contestato, essendo di una semplicità disarmante. Si è visto, infatti, che il principio ispiratore di tale tipologia di accertamento è il seguente: se un soggetto denota una determinata capacità di spesa, giocoforza a tale capacità di spesa deve corrispondere una proporzionata capacità

reddituale, salvo che con idonea documentazione non sia provata la provenienza dei redditi necessari. Il redditometro, dunque, è mirato nei confronti dei contribuenti che maggiormente denotano situazioni di «potenziale evasione». In effetti, a leggere i coefficienti di ricalcolo del redditometro, se dovesse ipotizzarsi un impiego su larga scala di tale strumento, potrebbe tranquillamente asserirsi che la totalità dei contribuenti italiani sarebbe accertabile. Così non avviene, essendo il redditometro strettamente ancorato ai me-

odi di selezione, che appunto cercano di individuare le principali discrasie tra i redditi dichiarati e le effettive disponibilità di beni. Partendo da tale assunto, può affermarsi, con una certa ragionevolezza, che nel caso di selezione da «redditometro» si è di fronte a un bivio: si è davvero in presenza di un soggetto che ha palesemente evaso, dichiarando redditi apertamente insufficienti rispetto alle sue disponibilità di beni e allo stile di vita condotto; si è in presenza di un difetto di disponibilità di informazioni da parte del fisco. Inutile

aggiungere che possono verificarsi ipotesi intermedie, ma nella stragrande maggioranza dei casi si rientra nelle due predette casistiche. E ciò anche in considerazione del dato programmatico dell'utilizzo del redditometro, che prevede solo 70 mila accertamenti nel prossimo triennio. Orbene, è evidente che l'attenzione sarà concentrata sulle situazioni che maggiormente denotano una situazione di rischio per l'amministrazione finanziaria.

Maurizio Tozzi

L'Agenzia delle entrate è intervenuta sulla trasformazione di azienda speciale in spa

Enti locali, fondi rischi tassabili

Ai fini fiscali l'accantonamento è da considerarsi dedotto

Fondi rischi a rischio tassazione. Il fondo rischi iscritto in bilancio da un ente locale trasformato in Spa comporta l'emersione di un componente positivo di reddito e di conseguenza tassabile. Questa la questione affrontata dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 44 del 17 febbraio 2009, in merito al trattamento fiscale dei fondi rischi iscritti dalla società conferitaria in sede di conferimento. Più precisamente l'interpello riguardava la trasformazione di una azienda esercente attività di distribuzione del gas naturale nei confronti della/e società di vendita dello stesso ai clienti finali in Spa, ai sensi degli artt. 113 e 115 Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel.). Secondo quanto previsto dall'art. 115 del Tuel gli enti locali possono trasformare, attraverso una procedura particolare a metà tra il conferimento e la trasformazione, le aziende speciali in società di capitali. Il capitale iniziale dovrà per esempio essere determinato in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali e la società derivante dalla trasformazione conserverà comunque tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione stessa. Nella trasformazione delle aziende speciali in Spa si assiste quindi non a una semplice modifica dell'atto costitutivo, ma a una costi-

zione ex novo di una società commerciale, in cui sono conferiti i beni necessari per assicurare la gestione del servizio pubblico. Proprio per tutelare sia i soci, sia i terzi, il terzo comma dell'art. 115 Tuel stabilisce che gli amministratori della «nuova» società debbano, entro tre mesi dalla costituzione, richiedere una relazione giurata ex art. 2343 primo comma c.c., del codice civile a un esperto designato dal presidente del tribunale. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società di cui al comma 1, stabilisce l'art. 115 al sesto comma, sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali. Si tratta in sostanza di una deroga al principio generale che, assimilando ai fini fiscali il conferimento di beni alla cessione in quanto entrambi operazioni suscettibili di generare in capo al conferente/cedente una plusvalenza imponibile, prevede il riconoscimento fiscale in capo al conferitario dei maggiori valori evidenziati nella perizia di stima rispetto a quelli contabili. Nel caso di specie si prevede invece l'esenzione fiscale della plusvalenza realizzata dal conferente senza che ciò pregiudichi l'iscrizione dei beni conferiti nel bilancio della società conferitaria (purché entro il limite mas-

simo dei valori di perizia) attribuendo agli stessi piena rilevanza fiscale. La società conferitaria quindi potrà iscriverne nel proprio bilancio tra i beni ricevuti anche l'avviamento. Nel caso di specie la conferitaria aveva iscritto in bilancio un fondo rischi relativo a un contenzioso instaurato nei suoi confronti fondo rischi che viene rilevato per la prima volta nel suo bilancio (non essendo invece stato iscritto in quello della conferente) mediante corrispondente riduzione del valore del patrimonio netto contabile dell'azienda conferita. L'Agenzia ha chiarito che il fondo rischi «costituisce una passività fiscalmente riconosciuta in quanto rappresenta una specifica componente del corrispettivo del bene ricevuto» in quanto «riducendo il valore del Patrimonio Netto dell'azienda conferita, va a incidere in peius sul corrispettivo di cessione dell'azienda (azioni assegnate al soggetto conferente) e conseguentemente sia sull'importo della plusvalenza realizzata dal dante causa, che in questo caso è esente da imposizione solo in virtù della norma speciale sopra citata, sia, specularmente, sul valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda stessa presso la Società (conferitaria)». In sostanza «il peso economico dell'evento dannoso» rappresentato dal possibile esito sfa-

vorevole del contenzioso ha inciso sul prezzo d'acquisto essendo stato anticipato rispetto al suo (possibile) verificarsi e addossato convenzionalmente, al conferente, che quindi ha realizzato una minore plusvalenza. Il fondo rischi costituito dalla conferitaria, stabilisce la risoluzione, «va considerato, dal punto di vista fiscale, alla stregua di un fondo dedotto» in quanto se così non fosse, il fondo dovrebbe considerarsi come «tassato» al verificarsi dell'evento dannoso e la conferitaria dovrebbe effettuare un'ingiustificata variazione in quanto le conseguenze economiche sono in ogni caso ricadute sulla conferente. Così per esempio una variazione in diminuzione dovrebbe effettuarsi se il fondo venisse smobilizzato per il venir meno del relativo rischio dovuto per esempio a una sentenza favorevole o ad abbandono della controversia da parte della controparte e quindi il relativo componente positivo di reddito non sarebbe tassato né in capo al conferente né in capo al conferitario. L'Agenzia ha quindi ritenuto che il fondo rischi in esame potesse essere utilizzato per coprire passività subite ovvero essere annullato per il sopravvenuto venir meno del rischio e che quindi andasse tassato in ogni caso nell'esercizio in cui si verificano tali circostanze.

Fisco e fondi	
 <p>La trasformazione ex art. 115 Tuel</p>	<p>Secondo quanto previsto dall'art. 115 Tuel <i>"I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dell'articolo 113, lettera c), in società per azioni, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali società è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie"</i></p>
<p>Le conclusioni dell'Agenzia</p>	<p>Due i possibili utilizzi del fondo rischi:</p> <ul style="list-style-type: none">• se la Società contabilizza lo smobilizzo del Fondo mediante la rilevazione a conto economico di una sopravvenienza attiva, a fronte di detto componente positivo non dovrà essere effettuata una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi;• se lo "stomo" viene rappresentato con contropartita contabile una riserva del Patrimonio Netto, la Società dovrà effettuare in sede di dichiarazione dei redditi una variazione in aumento al fine di attrarre a tassazione il componente positivo non transitato a conto economico. In tal caso, la riserva in esame avrà, ai fini fiscali, la natura di riserva di utili.
<p>La perizia</p>	<p>L'art 115 al terzo comma stabilisce che ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società, gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni delle società sono inalienabili.</p>

Le mani dei partiti sulle ronde

È boom al Centro nord. In prima fila Lega, An e Destra. Ed è allarme

ROMA - I City Angels battono le strade milanesi da 14 anni. Gli "assistenti civici" di Livorno sono invece pronti a debuttare in questi giorni. Il decreto anti-stupri del governo non fa che accelerare un processo in corso: decine sono le ronde già attive nei comuni del centro-nord. Il rischio? Le mani dei partiti sulla sicurezza. Una parte delle ronde ha infatti un colore politico: in testa, sventolano le bandiere della Lega Nord, seguite da quelle di An, Destra di Storace, Forza Nuova e Fiamma tricolore. «Il rischio di politicizzazione della sicurezza - avverte l'Associazione nazionale dei funzionari di polizia - è reale e ci riporta alla memoria tempi che credevamo superati». Quello delle ronde non è un fenomeno omogeneo. Si va dai pensionati con block notes di Firenze, agli studenti-

vigilanti di Bologna; dagli storici e apartitici City Angels lombardi, alle ronde targate Carroccio. Se infatti è vero che una parte del fenomeno è trasversale a tutte le amministrazioni comunali, di centrosinistra e centro-destra, un'altra parte mantiene precisi connotati politici. Molte ronde sfilano oggi sotto le insegne leghiste. Le prime? Le "Ronde padane", nate a Voghera nel 1997: «Stavamo raccogliendo le firme per chiedere una maggiore presenza di polizia nel centro storico - racconta uno dei fondatori, Gigi Fronti - quando ci venne in mente che noi stessi potevamo fare la nostra parte formando squadre che, disarmate, girassero per la città». Quanti sono i volontari padani? Numeri ufficiali non ce ne sono, ma Mario Borghezio, già dieci anni fa, parlava di 8mila persone:

«Da Cuneo e Trieste sono una quarantina i comuni coinvolti, anche grandi come Modena, Torino e Monza». La bandiera della sicurezza porta voti e fa gola a molti. Gli altri partiti non stanno a guardare: si muove Alleanza nazionale, con Azione Giovani a Torino, Padova e Venezia; muovono i primi passi le ronde della Destra di Francesco Storace alla periferia di Roma; la Fiamma Tricolore annuncia di aver cento militanti pronti a Trieste; Forza Nuova è già attiva a Foggia e Pescara. Bisogna vedere ora cosa cambierà con la patente di legittimità promessa dal governo, sotto la responsabilità del prefetto. «Non solo le ronde sono una maldestra surroga alla mancanza di turn over tra le forze dell'ordine - sostiene Enzo Letizia, segretario dell'As-

sociazione nazionale funzionari di polizia - ma costituiscono un rischio reale di politicizzazione della sicurezza. Le ronde - prosegue - sono permeabili all'infiltrazione di organizzazioni criminali, come mafia e camorra e possono nascondere tra le loro fila delle squadre di esaltati pericolosi». Meno allarmato il giudizio del sociologo Marzio Barbagli: «Non serviranno a granché, ma non credo che siamo in presenza di fenomeni pericolosi, se disarmati e privi di colore politico. Una cosa però è certa: le ronde rappresentano una forma premoderna di sicurezza, di prima che nascesse la polizia. Se le si ritirano fuori, accanto all'uso dei militari in città, si mette in discussione la funzione stessa delle forze dell'ordine».

Vladimiro Polchi

L'impatto del nuovo sistema tributario. Il rischio dell'imposta sulle imprese

Federalismo alla prova Irap

Il decentramento fiscale promette meno tasse. Ma c'è un'incognita

Quale sarà l'impatto del federalismo fiscale sulle imprese italiane? In un momento di forte sofferenza come quello attuale non si tratta di un quesito da poco. Eppure intorno a questo tema c'è poca chiarezza e molta confusione persino tra i diretti interessati. «Forse perché a qualcuno è convenuto far credere che si trattasse di una legge discriminante o, peggio ancora, portatrice di nuove tasse» dice Daniele Molgora, sottosegretario all'Economia che su federalismo e fiscalità lavora da molti anni. «Invece per capire la necessità di questo intervento — continua Molgora — basterebbe ricordare che in Italia le aree relative alle entrate e alla spesa sono disgiunte: la decisione della spesa viene in larga parte presa dagli enti locali (comuni, province e regioni) mentre il livello delle imposte e la raccolta fiscale è a carico del potere centrale. Il

che si tramuta in un paradosso che dura da quasi 40 anni: nessuno è responsabile a livello locale di come viene effettuata la spesa e anzi chi più spende più viene premiato senza che vi sia alcuna responsabilità per i buchi di bilancio che si creano». Risultato? «Per rientrare nei bilanci si aumentano tasse inique, soprattutto alle aziende, come l'Irap». Intanto però le aziende chiedono chiarezza e rassicurazioni. «È naturale — conferma Giuseppe Bernoni, avvocato, commercialista, titolare dell'omonimo studio di professionisti associati — le aziende, ora più che mai, chiedono una semplificazione delle procedure fiscali e una riduzione di adempimenti ritenuti iniqui, Irap su tutti. Se il federalismo fiscale saprà raggiungere questi obiettivi potrà essere salutato come uno strumento veramente rivoluzionario nel nostro sistema fiscale». Luigi Martino,

presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, però manifesta qualche perplessità «Per quanto riguarda le imprese il rischio è che un eccessivo decentramento crei difficoltà a livello logistico: se ogni realtà locale potrà avere aliquote e metodologia di riscossione diverse, la vita fiscale delle aziende, soprattutto quelle a carattere nazionale, sarà più difficile». Sotto il profilo della fiscalità, Martino auspica una tassazione basata sul reddito reale. «Il problema non è tanto il carico fiscale, che è già abbastanza elevato, quanto il fatto che il sistema della tassazione non tiene presenti tutti gli effettivi costi che una Pmi deve sostenere per produrre, vendere e crescere. Si deve tendere a un modello che tassi il reddito effettivamente conseguito». A tal proposito Molgora si appella proprio al valore territoriale della

riforma: «se noi vogliamo dare valore al territorio — sostiene il sottosegretario — è necessario dare al territorio le sue competenze perché determinate decisioni non possono essere uguali da Bolzano a Palermo. Per dare forza agli imprenditori locali diventa importante responsabilizzare gli enti locali ma concedendo anche un incentivo per crescere, per esempio lasciandogli una parte delle sue imposte». Meno legacci burocratici e più poteri agli enti locali dunque e magari anche qualcosa in più «Per esempio — propone Bernoni — quando la legge federalismo sarà collaudata, si potrebbe pensare di lasciare ai comuni il compito dell'accertamento fiscale per le imposte che competono a quel territorio. Servirebbe a responsabilizzare di più gli enti locali puntando a calmierare gli sprechi».

Isidoro Trovato

HI TECH Realizzato interamente in house, in pochi giorni ha registrato oltre cinquemila contatti

Azzurra, l'avatar delle news

Il Comune di Napoli lancia il proprio Tg on line - La giornalista è virtuale

E' nato da qualche settimana il nuovo Tg Web del Comune di Napoli realizzato dal Servizio Stampa e Comunicazione Esterna di Palazzo San Giacomo e coordinato dal capoufficio stampa della giunta, Annamaria Roscigno. Si tratta di un servizio informativo prodotto interamente in house dalla redazione giornalistica dell'amministrazione partenopea, con la novità di una giovane avatar chiamata alla conduzione del tiggì. Dinamica e professionale, Azzurra, questo il nome con il quale è stata battezzata l'immagine virtuale del Comune di Napoli, ha già fatto il suo esordio con le prime edizioni del notiziario, a partire dallo speciale sulle iniziative del Natale a Na-

poli, riscuotendo un ottimo indice di gradimento. «Gli accessi registrati al nuovo Tg Web sono stati oltre cinquemila per i servizi sul Natale, sulla nuova giunta e per l'apertura del nuovo Parco delle Galassie; un numero che ha superato la più rosea delle aspettative», spiega Annamaria Roscigno, responsabile dell'ufficio stampa del sindaco e della giunta municipale, «evidentemente al pubblico piace ritrovare anche nell'istituzione la formula tradizionale del telegiornale, e poi Azzurra, la conduttrice che manda in onda i diversi servizi si è conquistata subito la simpatia dei napoletani, come confermano le numerose e-mail che abbiamo ricevuto in queste settimane». Il Tg Web,

pubblicato sul sito istituzionale www.comune.napoli.it, ha un format molto versatile. Edizioni speciali, supplementi ed interviste caratterizzeranno questo nuovo spazio di approfondimento che viene realizzato tecnicamente, alla consòle, da Michele Romano. L'obiettivo è quello di favorire tra i cittadini la più ampia conoscenza delle iniziative targate Napoli e di concedere un nuovo spazio anche alle notizie positive delle quali si avverte sempre più il bisogno. In cantiere ci sono già i prossimi numeri del notiziario in pubblicazione: uno speciale sui nuovi provvedimenti varati dalla giunta e destinati a cambiare il volto della città; quello sul nuovo Campetto sportivo realizzato al Molosiglio ed un ser-

vizio sulle mamme «imbianchine» protagoniste di un progetto scolastico attraverso il quale hanno riverniciato a colori le aule della scuola Console di Agnano. Nell'ultimo edizione del tg web targato Palazzo San Giacomo c'è un ampio approfondimento sul protocollo d'intesa siglato a Napoli dai sindaci di Milano, Letizia Moratti, e di Napoli, Rosa Iervolino Russo, che sancisce una collaborazione e una condivisione di iniziative in vista dei due maxi eventi che interesseranno l'Italia, l'Expo 2015 e del Forum delle Culture 2013.

Paolo Cuzzo

LA STORIA - Quando il bilancio sacrifica l'arte

Venezia “si vende” alla Coca-Cola per cinque anni

Per due milioni, distributori in ogni angolo del centro. Si tratta per piazza San Marco, dove bere è vietato

L'ultima guerra è quella della Coca-Cola. In cambio di 2 milioni e 100 mila euro in cinque anni il colosso delle bevande si prepara a invadere la città con distributori automatici di lattine, tramezzini, snack e panini. Venezia ha una sete esagerata di denaro e prova a spegnerla così. I termini dell'accordo, sul quale manca solo la firma delle parti (attesa in settimana) e al quale - pur non essendosi ancora pronunciata - la Soprintendenza sembra intenzionata a non opporsi, sono chiari: 2,1 milioni andranno nelle casse del Comune, 400 mila alla Oltrex, la società veneziana che gestisce la sponsorizzazione. All'interno dell'accordo ci sono alcune curiosità. La Coca-Cola, per la cifra pattuita, si porta a casa la possibilità di allestire due cene di gala aziendali all'anno, una nelle Sale Apollinee della Fenice, l'altra al piano nobile di Ca' Vendramin Calergi, sede del Casinò. Inoltre la società americana avrà a disposi-

zione venti posti sul palco della Regata Storica e sul galleggiante del Redentore, per i suoi ospiti. Il ramo italiano dell'azienda, infine, figurerà ufficialmente tra gli Amici di Venezia. Il business Divisi su cinque anni due milioni e centomila euro non sono una cifra spettacolare. Soprattutto considerando la contropartita in termini d'immagine, e le reazioni che si stanno scatenando. La contropartita sarà quella di una città disseminata di distributori di bevande e snack. Ovunque, compresa l'area di San Marco dove però (se non l'annullano) vige un'ordinanza di divieto di panino selvaggio. Si potrà comprare lo snack, non mangiarlo. Le macchinette, dicono dal Comune, si cercherà di metterle in modo che non siano troppo evidenti: sui pontili dove si aspetta il vaporetto, per esempio, e comunque in tutte le zone più turistiche che sono già piuttosto massacrato. Che poi vi sia un solo angolo di Venezia dove un frigorifero di lattine non

faccia a pugno col contesto, sarà interessante scoprirlo. Per non offendere troppo la Soprintendenza - e quelle poche migliaia di turisti che ancora pensano di arrivare a Venezia e trovare una città d'arte e non un grande contenitore di sponsor e sponsorizzazioni - pare che questi distributori saranno no logo: grandi bussolotti bianchi, oppure macchinette da Camera Cafè messe lì, tra un Canal Grande e un Ponte di Rialto. Perché dove fame e sete ti sorprendono tu li possa soddisfare senza indugi. E senza dimenticare che a Venezia più bevi e più sei benemerito: con la pipì a tre euro nelle toilette pubbliche, è logico che ti invogliano a tracannare a ogni angolo. La reazione La controffensiva è già partita, e non è nobilissima. Niente a che vedere con l'opportunità culturale: a nessuno, per il momento, è balenata l'idea che il frigorifero possa stonare con un patrimonio dell'umanità. A insorgere, per ora, sono i baristi, i titolari di licenze di

bancarelle, gli esercenti in generale che si vedono sottrarre gli affari: «Prima si sono presi i nostri voti, adesso si prendono i soldi della Coca-Cola». Il sindaco Cacciari l'altro giorno dichiarava: «La crisi c'è, dobbiamo arrangiarci e saperci vendere». Ma che cos'altro resta, ormai, da vendere? Dopo le facciate dei palazzi, dopo le pipì, dopo la joint-venture con Snoopy per cui il fumetto promuove la città, Venezia in cambio gli fa aprire gli store e sopra ci prende le royalties, resta ben poco. Non resta nemmeno la notte: Venezia, attraverso il suo inesauribile Ufficio marketing e immagine, è pronta a vendere una gondola tutta illuminata, un trionfo dell'orrido, per fare pubblicità: compri lo spazio e il gondoliere va su e giù nel buio, facendo sfavillare il tuo marchio sul Canal Grande.

Anna Sandri

MOBILITÀ – La svolta - Altre iniziative allo studio: caschi bianchi a cavallo e servizio a pagamento su richiesta dei privati

Riforma vigili, 007 a caccia degli imboscati

Nel nuovo regolamento spunta l'ufficio ispettivo - Previsto uno staff per comandante e ufficiali

Un ufficio ispettivo per stanare gli imboscati e gli indisciplinati, poi staff per i comandi del corpo, e più soldi a chi va in strada. Sono solo alcuni punti della riforma della Polizia municipale che oggi arriva nella commissione consiliare competente. La riforma porta la firma dell'assessore Luigi Scotti che insieme al collega di giunta Agostino Nuzzolo, che si occupa di traffico, sarà in commissione alle 11,30 per spiegare i punti principali del nuovo regolamento. Un passaggio decisivo dopo il quale la parola passerà all'aula che dovrebbe dare il semaforo verde. Scotti e Nuzzolo contano di approdare in Consiglio comunale entro un paio di settimane, la riforma dovrebbe mettere le ali ai vigili urbani nel governo della città. Questi almeno gli auspici di Palazzo San Giacomo e dei napoletani. Più nel dettaglio quali sono i punti qualificanti del nuovo regolamento? Il primo è che

toccheranno al sindaco - anche in virtù della legge che porta il nome del ministro dell'Interno Maroni - «i poteri di indirizzo, determinazione degli obiettivi e delle priorità operative» del corpo. Il tentativo è di avere una cabina di regia forte, capace di tenere in pugno la polizia municipale stabilendo la catena delle responsabilità in modo netto. Così da avere sempre un riferimento certo nei casi di crisi. Per questo motivo serve «la determinazione di una ben articolata struttura centrale con servizio di staff». In questo senso la riforma prevede al titolo 2 «la determinazione di sei qualifiche: comandante generale dirigente, il suo vice, direttore di area, capo sezione unità operativa, ispettore istruttore e agente». Questo tipo di struttura gerarchica così snello può consentire a chi lo merita di fare anche una rapida progressione di carriera. E poiché il sindaco può attribuire ai direttori di area la qualifica di dirigente

il comandante del corpo in futuro può essere pescato anche all'interno della polizia municipale. Nell'ambito della struttura centrale per la prima volta ci sarà spazio per «un ufficio di servizio per il controllo disciplinare». Servirà per stanare gli imboscati e chi si rifiuta di ottemperare ai servizi. Il regolamento è tarato, naturalmente, con i nuovi poteri in materia di sicurezza che sono stati attribuiti ai sindaci, così lo stare in strada sarà il compito primario dei caschi bianchi. Tanto che entrano a fare parte in pianta stabile del nuovo regolamento «encomi ed elogi, per il trattamento retributivo - si legge nella bozza di riforma - si rinvia alle norme contrattuali ma si aggiunge che agli operatori su strada può essere riconosciuto un trattamento integrativo». Vale a dire che i più meritevoli incasseranno più soldi. Nella sostanza l'amministrazione, al di là dei contratti, avrà la possibilità di riconoscere più soldi a chi ritiene li ab-

bia meritati. Gli agenti municipali possono espletare il servizio «in modo appiedato, con l'uso di veicoli, a cavallo e in abiti civili». I caschi bianchi a cavallo - dunque - sono un'altra novità del nuovo regolamento, così come la «possibilità di un servizio a pagamento per i privati». Non è finita qui: ci saranno dieci comandi, uno per ciascuna Municipalità. I nuovi compiti dei vigili prevedono, fra le altre cose, il controllo dell'immigrazione clandestina, quello delle piazze dove c'è il mercato degli stupefacenti, la lotta a chi sfrutta i minori e all'accattonaggio. È chiaro che la riforma per avere efficacia al cento per cento deve poter contare sull'assunzione di nuovi vigili. Nel nuovo regolamento è prevista «la revisione della dotazione organica ogni tre anni».

Luigi Roano

Per il ridisegno delle Comunità montane

Fuscaldo, Sangineto e Guardia Piemontese passano all'Alto Tirreno

SCALEA - I comuni di Fuscaldo, Guardia Piemontese e Sangineto, in seguito alla soppressione da parte della Regione Calabria della Comunità Montana del Medio Tirreno e del Pollino di Paola, sono stati accorpati alla Comunità Montana Alto Tirreno con sede a Verbicaro, della quale fanno parte i comuni di Aieta, Buonvicino, Grisolia, Maierà, Orsomarso, Santa Domenica Talao, Tortora e Verbicaro. Non tutti i tredici comuni facenti parte della Comunità Montana del Medio Tirreno e del Pollino di Paola, che scompare definitivamente,

sono stati accorpati all'Ente Montano Alto Tirreno, di cui è presidente il sindaco di Aieta, Gennaro Marsiglia. Si chiude dunque il sipario sulla Comunità Montana del Medio Tirreno e del Pollino di Paola, che si estendeva dal comune di Belvedere Marittimo a quello di Belmonte Calabro e che tra i suoi obiettivi, vi era la valorizzazione del comprensorio. La riforma ha ridimensionato il numero dei rappresentanti comunali e di conseguenza, dei consiglieri comunali e dei membri di giunta. Da trentasei, il numero dei consiglieri scende

di fatti a quindici. I comuni di Aieta, Buonvicino, Grisolia, Guardia Piemontese, Maierà, Orsomarso, Sangineto, Santa Domenica Talao e Verbicaro, esprimeranno un rappresentante al contrario di Fuscaldo e Tortora che saranno rappresentati rispettivamente da tre consiglieri. La legge di riordino delle Comunità Montane, ha portato anche al ridimensionamento degli Assessori che saranno due invece di quattro. Allo stato attuale, in seno alla Comunità Montana Alto Tirreno di Verbicaro, oltre al presidente Gennaro Marsiglia, ricoprono il ruolo

di assessore, Salvatore Paolino, Angelo Maceri, Francesco Capalbo e Ottavio Pignataro. Il Comune di Fuscaldo, ha già provveduto alla nomina dei propri rappresentanti in seno all'assise comunitaria. Il consiglio comunale, ha riconfermato i consiglieri comunali di maggioranza Marco Santoro e Settimio Trotta (già consiglieri alla Comunità Montana del Medio Tirreno e del Pollino), mentre le opposizioni, hanno optato per Ernesto Bianco, che va a sostituire Paolo Cavaliere.

Eugenio S. Orrico